

557^a SEDUTA

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1957

Presidenza del Vice Presidente **MOLE**
e del Vice Presidente **DE PIETRO**

I N D I C E

Commissioni permanenti:	
Costituzione	Pag. 23107
Variazioni nella composizione	23107
Congedi	23107
Disegni di legge:	
Annunzio di presentazione	23107
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	13109
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	23107
Presentazione di relazioni	23108
« Nuove norme in materia di debito pubblico » (1800), così modificato: « Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, numero 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato » (Discussione e approvazione con modificazioni):	
BRACCESI, <i>relatore</i>	23109 e <i>passim</i>
FORTUNATI	23122
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	23109 e <i>passim</i>
« Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (2031) (Discussione e approvazione):	
ASARO	Pag. 23130
CASSIANI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	23127 e <i>passim</i>
RAVAGNAN	23128
RODA	23123, 23135
TARUFOLI, <i>relatore</i>	23131
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 » (1439) (Approvazione):	
BOGGIANO PICO	23136
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	23136
« Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della	

557^a SEDUTA

DISCUSSIONI

18 LUGLIO 1957

<p>Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1859) (Discussione e approvazione):</p> <p>ALBERTI Pag. 23139</p> <p>FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 23138</p> <p>SANTERO, <i>relatore</i> 23137</p> <p>SPALLICCI 23136</p> <p>« Adesione alla dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della dichiarazione stessa » (1906) (Approvazione):</p> <p>FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 23140</p> <p>MARTINI, <i>relatore</i> 23140</p> <p>« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con Scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956 » (1955) (Discussione e approvazione):</p> <p>CIANCA 23142</p> <p>DONINI 23144</p>	<p>FERRETTI Pag. 23143</p> <p>FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 23145</p> <p>GALLETTO 23140</p> <p>MARTINI, <i>relatore</i> 23145</p> <p>« Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale » (2042) (Discussione e approvazione):</p> <p>BUSONI 23148 e <i>passim</i></p> <p>GAVA, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> . . 23151 e <i>passim</i></p> <p>TARTUFOLI, <i>relatore</i> 23150</p> <p>Interpellanze:</p> <p>Annunzio 23155</p> <p>Interrogazioni:</p> <p>Annunzio 23155</p> <p>Petizioni:</p> <p>Annunzio 23109</p>
---	---

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Corbellini per giorni 10 e Merlin Umberto per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Costituzione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che la 8^a Commissione permanente, nella seduta di ieri, e la 4^a e la 10^a Commissione permanente, nelle sedute di stamane, hanno proceduto, a norma dell'articolo 23 primo comma del Regolamento, alla propria costituzione per il biennio 1957-59.

Sono risultati eletti:

per la 4^a Commissione permanente (Difesa):

Cerica, Presidente - Jannuzzi e Palermo, Vice Presidenti - Cornaggia Medici e Iorio, Segretari;

per la 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

Menghi, Presidente - Tripepi e Bosi, Vice Presidenti - Ferrari e Fabbri, Segretari;

per la 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Pezzini, Presidente - Grava e Barbareschi, Vice Presidenti - Angelini Cesare e Fiore, Segretari.

Variazione nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, su proposta del Gruppo democratico cristiano, il senatore Giuseppe Terragni entra a far parte dell'11^a Commissione permanente (Igiene e sanità).

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Fiore, Pellegrini e Ravagnan:

« Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Trentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (2068).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non

di ruolo » (2045), d'iniziativa dei deputati De Vita ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

« Legge sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (2059), d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri e Villa ed altri, previ pareri della 2ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

« Costituzione del comune autonomo di Caprapelle, in provincia di Foggia » (2060), d'iniziativa dei deputati De Meo e Petrilli;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Attribuzione ai Prefetti della competenza a provvedere per le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Codice civile, entro il limite di lire 100.000.000 » (2049), d'iniziativa del senatore Trabucchi, previo parere della 1ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri dalle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti e Licei artistici governativi » (2053), d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri;

« Modifiche all'articolo 9 della legge 27 giugno 1957, n. 464, concernente sgravi fiscali su olii minerali distillati e gas di petrolio liquefatti » (2056), d'iniziativa del senatore Corbellini, previo parere della 9ª Commissione;

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni, n. 20, 20-A, 22 e 24 » (2058);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Trasferimento degli insegnanti di ruolo speciale transitorio di Scuole d'arte non classificate al ruolo speciale transitorio di Scuole d'arte di 2º grado » (2047), d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo degli Istituti di istruzione artistica » (2048), d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante, delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica » (2054), d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia ai lavoratori obbligatoriamente assicurati contro le malattie nei casi in cui siano costretti ad astenersi dal lavoro per misura profilattica o preventiva suggerita od ordinata dall'Autorità sanitaria » (2055), d'iniziativa del senatore Boccassi;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica della legge 25 giugno 1956, numero 587, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione e di quelle già esistenti » (2050), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

« Concessione di un contributo straordinario di 30.000.000 di lire, per l'organizzazione in Roma del 7º Congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue » (2067), d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Trabucchi ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » (2057).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Adeguamento delle pensioni di guerra dirette » (377-B), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri;

« Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (1946);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1949), d'iniziativa dei deputati Repposi ed altri.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Il signor La Tessa Alfonso, di Napoli, chiede che nel disegno di legge: « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » venga introdotta la concessione della pensione di reversibilità a favore delle sorelle nubili e già conviventi dei pensionati celibi (n. 60).

La signora Martuscelli Adele, di Napoli, chiede che nel disegno di legge: « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico

dello Stato » vengano modificate le condizioni previste nell'articolo 3 per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle orfane nubili maggiorenni (n. 61).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Nuove norme in materia di debito pubblico » (1800), così modificato: « Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di debito pubblico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRACCESI, relatore. Poichè nessuno è intervenuto, ho motivo di ritenere che la relazione ministeriale e la mia siano apparse agli onorevoli colleghi sufficientemente illustrative del disegno di legge e, per questo, mi rimetto alle relazioni stesse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta. Non posso però fare a meno di notare come accada frequentemente che sulle leggi di una certa importanza non si abbia discussione, mentre qualche volta una discussione magari amplissima ha luogo su leggi di minore importanza. Ora questa che si è per approvare è una legge che presenta un particolare e grande interesse.

In proposito vorrei ricordare soltanto e brevemente che la materia del debito pubblico in Italia è regolata da una legge che ri-

sale al 1861 e che già nel 1938 una Commissione studiò norme per snellire ed adeguare la vecchia legge ai nuovi bisogni. Questa Commissione concluse i suoi lavori. Successivamente, nel dopoguerra, fu nominata una seconda Commissione le cui discussioni e conclusioni, che han fatto tesoro anche dei precedenti studi, sono state tradotte nel disegno di legge che è oggi all'esame della nostra Assemblea.

Peraltro, per quanto in questa sede non si sia accesa una discussione, il problema è stato lungamente e profondamente dibattuto innanzi alla Commissione finanze e tesoro e di tale dibattito è prova la relazione a cui ha fatto riferimento il senatore Braccesi, la quale è veramente ampia ed esauriente, tale da dispensare chi vi parla dal trattarsi sul disegno di legge. Sottolineo però che esso rientra nell'ambito di quel programma di riordinamento e snellimento della pubblica amministrazione, che specialmente l'attuale Ministro del tesoro si è proposto di attuare, e che ora attua per un ramo certamente molto importante, quale quello del debito pubblico.

Il nuovo disegno di legge infatti contiene disposizioni che snelliscono e sveltiscono le molteplici procedure di intestazione dei titoli e di tramutamento, consentendo, ad esempio, l'intestazione multipla oltre alla singola sino ad ora prevista, e via dicendo. Forse è di ancor maggiore interesse la circostanza che, in base alle nuove norme, il gran libro del debito pubblico, attualmente costituito da milioni di fogli e che occupa molteplici stanze dell'Amministrazione finanziaria, sarà sostituito invece da un libro di dimensioni molto più ridotte fornito di un minor numero di fogli giacchè, in luogo dell'iscrizione di ogni singolo titolo ed invece di trascrivere tutte le molteplici operazioni (come tramutamenti intestazioni ed altro) singolarmente titolo per titolo, ci sarà soltanto per ogni emissione di prestiti una intestazione su cui verranno poi indicate tutte le successive modifiche, in modo che si semplificherà enormemente sia tutto il servizio, sia la funzione di conservazione di questi titoli, che rappresentano una parte molto importante della finanza statale.

Io confido perciò che, con gli emendamenti che il Governo ha presentato e che mi riservo, se occorre, di illustrare in sede di discussione dei singoli articoli, il Senato voglia dare il suo consenso a questa riforma, che contribuirà non poco allo snellimento della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

TITOLO I.

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 1.

Abolizione delle matrici

I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscriverne nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

(È approvato).

Art. 2.

Eliminazione delle matrici preesistenti

Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvederà, su motivata determinazione, la commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 151, del 30 giugno 1941.

(È approvato).

Art. 3.

Nuova struttura del Gran Libro

Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi

e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistano, nonchè le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Le variazioni successive sono riportate su appositi registri integrativi.

(È approvato).

Art. 4.

Firme da apporre sul Gran Libro

Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 5.

Schede per opposizioni

Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati al direttore generale del debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'articolo 221 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

(È approvato).

TITOLO II.

TRAMUTAMENTI,
TRASFERIMENTI E RIMBORSI

Art. 6.

Intestazione

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale.

Possono anche iscriversi a favore di un'amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

(È approvato).

Art. 7.

Richiesta di trasferimento o tramutamento

La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo 7 il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Aggiungere in fine il comma seguente:

« Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore*. La Commissione è d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 8.

Autenticazione

Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all'articolo 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'articolo 9.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

(È approvato).

Art. 9.

Impossibilità di sottoscrivere

Chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

(È approvato).

Art. 10.

Operazioni a mezzo di istituti di credito

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

(È approvato).

Art. 11.

Aziende di credito abilitate

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che, concorrendo a pre-

scritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di provincia.

(È approvato).

Art. 12.

Consegna di titoli e pagamento di somme

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'articolo 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'articolo 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione o ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 11.

(È approvato).

Art. 13

Riscossioni di capitali con reimpiego

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.

Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal codice civile.

Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, nonchè titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

Nei casi di cui ai precedenti commi il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

(È approvato).

TITOLO III.

SUCCESSIONI

Art. 14.

Prova del diritto a succedere

Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:

a) nel caso di successione testamentaria:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) l'atto o gli atti di ultima volontà;

3) un'attestazione di notorietà formata,

nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che non ve ne sono altri successivi, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge ri-

servi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a), con la quale si dichiara che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.

PRESIDENTE. In questo articolo il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel primo comma al numero 3 sostituire le parole "nel caso di più testamenti, che non ve ne sono altri successivi" con le altre; "nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore" ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

Art. 15.

Documenti integrativi

Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi.

Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonché quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.

L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

(È approvato).

Art. 16.

Successione aperta all'estero

Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

(È approvato).

Art. 17.

Provvedimento giudiziale

È in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera

di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotto in luogo dei documenti indicati nell'articolo 16, deve essere emesso dalla corte di appello di Roma.

L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

(È approvato).

Art. 18.

Successioni di eredi del titolare

Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'articolo 14 può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità.

Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 17 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero.

In ogni caso, sia il tribunale che la corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

(È approvato).

Art. 19.

Operazioni d'importo limitato

Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non

superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi dimostrare la loro qualità, anziché nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattasi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

(È approvato).

Art. 20.

Legato di specie

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione.

Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

(È approvato).

Art. 21.

Intervento degli aventi diritto

Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.

Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'articolo 50.

(È approvato).

Art. 22.

Successione dell'avente causa

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata, nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 23 del testo governativo è stato soppresso. Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO IV.

VINCOLI

Art. 24.

Oggetto dei vincoli

Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative.

Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

(È approvato).

Art. 25.

Costituzione del vincolo

Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'articolo 8;

b) consenso dato in una delle forme indicate nell'articolo 7, lettere a), b) e c);

c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;

d) decreto del tribunale o della corte di appello nei casi di successione.

In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.

Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire, al primo comma dell'articolo 25, la lettera b) con la seguente:

« Consenso dato in una delle forme indicate nell'articolo 7, lettere a), b) e c); ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

BRACCESI, *relatore*. L'emendamento corregge un errore di stampa e quindi la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 26.

Annotazione

Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.

(È approvato).

Art. 27.

Limitazione dei vincoli

Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.

Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previa le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad esse attribuito.

(È approvato).

Art. 28.

Trasporto delle annotazioni

Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

(È approvato).

Art. 29.

Modificazioni del vincolo

A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.

(È approvato).

Art. 30.

Usufrutto

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

(È approvato).

Art. 31.

Rinnovazione dell'ipoteca

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.

(È approvato).

Art. 32.

Ipotecche non soggette a rinnovazione

Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

(È approvato).

Art. 33.

Liberazione dei vincoli

Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 7 lettere a), b) e c);

b) per provvedimento dell'autorità competente;

c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.

(È approvato).

Art. 34.

Cancellazione dei vincoli senza consenso

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'articolo 31.

(È approvato).

Art. 35.

Cancellazione del vincolo di usufrutto

La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 36 nel testo governativo è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO V.

OPPOSIZIONI

Art. 37.

Titoli al portatore

I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

(È approvato).

Art. 38.

Iscrizioni nominative

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

1) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

- 2) di controversia sul diritto a succedere;
3) di fallimento del titolare;

4) di controversia od esecuzione per effetto dell'ipoteca od altro vincolo annotati sulla rendita.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del debito pubblico.

L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

(È approvato).

Art. 39.

Perdita di titoli nominativi

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata.

L'Amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte, a distanza di tre mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso nei locali della sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione, previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato.

(È approvato).

Art. 40.

Esecuzione sulle rendite nominative

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

(È approvato).

Art. 41.

Titoli misti

Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell'articolo 36 numeri 1, 2 e 3, ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli.

Adempite le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.

(È approvato).

Art. 42.

Effetti impeditivi sulle rendite

Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, è presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'articolo 39, di sospendere il pagamento degli interessi.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'articolo 36 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente.

Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 36, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

(È approvato).

Art. 43.

Pignoramento e sequestro di titoli

È fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino.

Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche all'ufficio o tesoreria presso cui i titoli si trovano.

(È approvato).

Art. 44.

Comunicazioni al giudice penale

Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorità, senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 45 nel testo governativo è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

TITOLO VI.

P R E S C R I Z I O N E

Art. 46.

Prescrizione degli interessi e del capitale

Le rate degli interessi sui titoli di debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

È parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'articolo 35, il termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

(È approvato).

Art. 47.

Prescrizione dei premi

I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

(È approvato).

Art. 48.

Interruzione della prescrizione

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

(È approvato).

Art. 49.

Titoli provvisori

La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie, cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50.

Divisione di rendite

Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattisi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

(È approvato).

Art. 51.

Revoca tacita del mandato

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella

precedentemente incaricata ovvero dichiarati di volervi provvedere personalmente.

In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

(È approvato).

Art. 52.

Prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

(È approvato).

Art. 53.

Pagamento dei premi

I premi assegnati a titoli del debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.

(È approvato).

Art. 54.

Atti esenti da registrazione

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'articolo 3 della tariffa allegato *d*) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 55.

Buoni del Tesoro poliennali

Salve rimanendo le norme tributarie stabilite per i buoni del Tesoro poliennali, sono estese ad essi le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per gli altri titoli di debito pubblico, nonchè quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 56.

Conservazione dei documenti

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

(È approvato).

Art. 56-bis.

Abrogazione di norme

Gli articoli: 11 (limitatamente alla prima parte del terzo comma), 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62 e 69 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, numero 536 e successive modificazioni, sono abrogati.

Sono altresì abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444 e 8 giugno 1913, n. 700.

(È approvato).

Art. 57.

Testo unico

Il Governo provvederà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coordinare in testo unico le norme legislative sul debito pubblico.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Chiedo che il Governo dia qualche chiarimento su questo emendamento.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. L'Onorevole Fortunati ricorderà che la Commissione ha voluto sopprimere la facoltà del Governo di apportare modifiche attraverso la formulazione del testo unico. Ora, poiché modifiche si renderanno pur sempre necessarie quando si andrà a coordinare questa materia, che è alquanto complessa, tanto vale che si faccia un testo unico più completo contenente anche tali modifiche e che lo si presenti con apposito disegno di legge al di fuori della delega. Il Governo è andato insomma oltre la richiesta della Commissione. La Commissione aveva detto al Governo: Ti do la facoltà di fare il testo unico, ma senza apportare modifiche. Noi diciamo: Non prendiamo atto di questa facoltà e porteremo il testo unico dinanzi al Parlamento in modo che le Camere, articolo per articolo, possano valutarlo ed approvarlo in tutta la sua estensione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BRACCESI, *relatore*. La Commissione è di accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto ai voti la proposta del Governo di sopprimere l'articolo 57. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*.

Art. 58.

Regolamento

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentita anche la Corte dei conti, sarà emanato un nuovo regolamento generale sul debito pubblico.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sopprimere anche questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la proposta di soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso avverto che la Commissione ha modificato il titolo del disegno di legge nel modo seguente:

« Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato ».

Avverto inoltre che resta demandato alla Commissione il coordinamento formale.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (2031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, premetto che se

non verrà accettato un emendamento che avrò l'onore di proporre al termine della discussione generale, io mi opporrò alla conversione in legge del decreto-legge che stabilisce una nuova proroga fino al 30 giugno 1958.

Riepilogo brevemente, a intelligenza dei colleghi, i termini della questione. L'interessante e vasto complesso armatoriale è regolato da una vecchia legge, quella del 1936, che stabilisce la misura e le modalità delle sovvenzioni alle società di navigazione di preminente interesse nazionale, legge che peraltro è scaduta, come tutti i colleghi sanno, alla fine del 1956. Il Ministro della marina mercantile ha presentato il nuovo disegno di legge solo il 6 dicembre 1956 chiedendo — mi si perdoni l'ironia — l'urgenza. In altri termini il presentare un disegno di legge che vorrebbe avere la pretesa di dare finalmente assetto al settore armatoriale del nostro Paese, che coinvolge una mole cospicua di interessi, ma proporlo solo a distanza di 24 giorni dalla scadenza di una legge che era durata per ben 20 anni, allorquando si aveva davanti a sé tutto il tempo possibile ed immaginabile per provvedere con immediata

circospezione, mi sembra abbastanza umoristico.

Ma l'umorismo tocca il suo diapason quando leggiamo nella testata del disegno di legge «di iniziativa governativa — urgente». Urgente significava che finalmente il Governo si era reso conto della necessità di porre ordine dove c'era disordine, di far cessare il marasma dove esisteva marasma, e tutto faceva credere che se c'era una legge che non avrebbe dovuto e potuto subire rinvii questa era appunto la legge che l'Esecutivo aveva elaborato e poi presentato, sia pure tardivamente, ma tuttavia con la qualifica dell'urgenza. Presentare una legge con carattere di «urgenza» significa avere l'intenzione di bruciare le tappe, significa (mi si conceda il termine certamente non irriverente per i colleghi della 6^a Commissione) mettere un po' alla frusta i valorosi colleghi della 7^a affinché, edotti dell'importanza dell'argomento, essi potessero mettersi al lavoro con la massima serietà ed il maggiore impegno allo scopo di arrivare in tempo a sottoporre al Parlamento un elaborato e magari riveduto progetto di legge, con le dovute osservazioni ed emendamenti.

Tutto faceva dunque presumere che lo stesso Governo, resosi conto dello stato di incertezza oggi esistente nel settore armatoriale del nostro Paese per effetto di una legge oramai superata, avesse tutta l'intenzione di affrettare i tempi. Invece, strano a dirsi, ciò non è successo. Noi ricercheremo le ragioni di questa stranezza che, onorevole Ministro, ci lasciano perplessi: è una stranezza infatti che ci mette in sospetto. Onorevole Ministro, mi conceda questa franchezza.

Ci siamo trovati di fronte dunque ad una prima richiesta di proroga della vecchia, ormai anacronistica, insufficiente — e praticamente inoperante agli effetti dei controlli, si badi bene — legge del 1936. La proroga viene concessa per 6 mesi. Ma questa prima proroga viene a scadere senza che nulla di positivo sia stato compiuto, anzi è già largamente scaduta. È scaduta esattamente il 30 giugno 1957. Che cosa succede? Succede che, scaduta la prima proroga si rende evidentemente necessaria una seconda proroga. Ed ecco perché ci troviamo di fronte alla richiesta di convalida del decreto-

legge in esame, che altro non è se non una seconda proroga (di altri 12 mesi, mentre la prima come abbiamo visto era di 6 mesi).

Sono quindi, tutto sommato, diciotto mesi di proroga, richiesti per poter modificare una legge che già 20 anni or sono si sapeva che sarebbe scaduta il 31 dicembre del 1956.

Ora, se in genere le leggi che si discutono nel Parlamento italiano non avessero anche e soprattutto un contenuto finanziario, potremmo forse indulgere alla prassi non certo commendevole di proroghe che si richiedono e che poi anche si rinnovano! ma, ahinoi, questa legge, come moltissime altre leggi che vengono presentate alla nostra approvazione, ha un contenuto soprattutto finanziario. Questa legge significa pagare una cifra che, grosso modo (mi si corregga se sbaglio) va dai 20 ai 22 miliardi all'anno che vengono erogati in base alla vecchia legge del 1936. E questa somma viene erogata in base a delle norme che lo stesso Esecutivo considera superate e insufficienti a regolare il settore così come oggi funziona.

A chi vengono erogati questi 20 miliardi? Precisamente alle società di navigazione di preminente interesse nazionale. E vengono erogati con questo sistema e in base a questo principio: integrare le perdite (e qui non mi soffermo ad indagare le cause delle perdite, non è questo il momento; lo faremo a suo tempo) integrare dunque le perdite di bilancio delle quattro compagnie di navigazione di interesse nazionale, la Italia, il Lloyd Triestino, l'Adriatica, la Tirrenia. Non solo, ma assicurare anche un utile minimo del 4 per cento in ragione del capitale investito.

Onorevole Ministro, qualche anno fa è stata pubblicata una relazione veramente pregevole, che lei conoscerà certamente alla perfezione: la relazione del complesso di Stato I.R.I. Noi tutti sappiamo che nel complesso I.R.I. c'è anche la Finmare, che è la detentrica dei pacchetti azionari di maggioranza delle quattro società di navigazione che ho testè menzionato. Ebbene, nella relazione sull'I.R.I. c'è un capitolo molto interessante che riguarda soprattutto il suo dicastero, e precisamente la Finmare, in cui press'a poco si dice che questo non è certo il sistema più commendevole: integrare le perdite ed assicurare anche una

remunerazione del capitale significa addormentare non solo i controlli ma anche le facoltà di iniziative a ben fare, e ciò è anche logico. Io società, io imprenditore privato, quando so che lo Stato interviene a sanare tutte le perdite, non solo, ma mi corrisponde anche un utile sul capitale impiegato, evidentemente non sono spronato ad operare in bene; sono invece portato a sonnecchiare, a tirare a campare.

Io penso che in sintesi l'essenza della nuova legge, che avrebbe dovuto tempestivamente sostituire la vecchia legge di 20 anni or sono, doveva appunto rimediare a questo strano modo di spendere i quattrini dello Stato. Invece di correre ai ripari ci troviamo di fronte ad una richiesta che mira a perpetuare questo stato di cose per altri 12 mesi; sono perciò 18 mesi perduti cioè circa 30 miliardi che lo Stato eroga ed erogherà senza gli opportuni controlli.

Onorevole ministro Cassiani, le ricordo che il suo collega del Tesoro in quest'Aula l'anno scorso, in occasione della discussione dei bilanci finanziari per l'esercizio 1956-57, ebbe a dichiarare che almeno su questa partita, su questa erogazione c'era la possibilità di risparmiare dai 4 ai 6 miliardi all'anno.

TARTUFOLI, *relatore*. Riducendo le linee di navigazione, però!

RODA. Caro Tartufoli, no, senza ridurre nulla ma solo spendendo meglio e con migliore controllo! Questa mattina, in Commissione di finanza e tesoro, abbiamo finalmente varato la legge che assicura un trattamento più benevolo, o meno malevolo, secondo il punto di vista, ai mutilati di guerra: abbiamo cercato le fonti di reperimento con il lantermino! Qui io, invece, porto la prova che con il rinvio si butta via dalla finestra almeno 6 miliardi come minimo; e quanto dico proverò, se l'Assemblea avrà la bontà di seguirmi in questa mia, del resto brevissima, disamina del problema.

Morale: un settore che si doveva riordinare con una legge avente carattere di urgenza, viene invece lasciato in balia di se stesso per altri 12 mesi, cioè viene lasciato in balia del vecchio ordinamento con questa nuova richiesta di proroga. Bisogna convenire che tutto

ciò è assai strano e tale da alimentare, onorevole Tartufoli, ogni nostra consapevole apprensione circa il regime attuale che regola lo importantissimo settore dei trasporti marittimi.

A questo punto sorge la domanda: la richiesta di una seconda proroga è motivata? A questa domanda l'Assemblea dovrebbe rispondere ed io penso di portare un contributo alla soluzione dell'interrogativo con quanto mi permetterò di dire.

Vediamo allora come tenta di motivare il rinvio in primo luogo il relatore, l'onorevole Tartufoli. Egli, nella relazione, scrive testualmente: « I due mesi di stasi nei lavori del Parlamento che ci hanno sorpreso tra maggio e giugno non hanno potuto non significare l'automatica impossibilità di varare tempestivamente al Senato la legge stessa ». Allora io mi chiedo, e chiedo, a lei onorevole Tartufoli, con quello spirito di cordialità che ci lega da molti anni, se questi due mesi di sospensione parlamentare valgano a giustificare una proroga non già di due ma di ben dodici mesi!

Onorevole Tartufoli — me lo conceda con tutto il rispetto, soprattutto con la stima che ho per lei e la diligenza che ella dimostra nei suoi lavori; — questa sua giustificazione non mi convince affatto. Una proroga di un altro anno, dicevo, significa erogare ancora altri 20 miliardi in virtù di una vecchia legge giudicata universalmente superata e quel che più mi interessa è che si tratta di spendere senza un adeguato controllo così come è stato esaurientemente documentato dalla Commissione d'inchiesta sulla Finmare che ho avuto l'onore di citare qualche minuto fa. L'esperto dottor Mario Pitto, nominato non dall'opposizione, ma dal Ministero dell'Industria e commercio, a far parte della Commissione di inchiesta sull'I.R.I. e profondo conoscitore dei problemi armatoriali, così scrive: « Sembra consigliabile a questo proposito che l'integrazione dei bilanci delle società di navigazione » (ecco il nocciolo della questione) « aventi preminente interesse nazionale debbano essere ammessi solo in via eccezionale, di fronte a congiunture imprevedibili che possano giustificare l'integrazione stessa e comunque sempre dopo attentissimi controlli ». Questo « comun-

que » è significativo ed è altrettanto significativa la espressione: attentissimi controlli. Noi siamo quindi tenuti a supporre che questi controlli non siano attentissimi: ma allora che controllo può essere se non è un controllo attentissimo? E che non ci siano controlli nè attenti nè attentissimi lo afferma l'esperto nominato dal Ministero dell'industria e commercio quando scrive testualmente: « La holding finanziaria che controlla le 4 società di navigazione di interesse nazionale non avrebbe ragion d'essere ove si limitasse come ora ad essere la detentrica dei pacchetti azionari e la dispensatrice dei miliardi dello Stato senza esercitare nel contempo il vigilante controllo tecnico e amministrativo, che rientra del resto nei suoi compiti statutari ». Ma il controllo tecnico ed amministrativo in questo momento non viene esercitato con la dovuta accuratezza.

TARTUFOLI, *relatore*. Chi l'ha detto?

RODA. Ed è uno dei moventi da cui ha avuto origine l'urgenza del progetto di legge che lei ebbe a presentare al Parlamento soltanto 20 giorni prima della scadenza di una legge ventennale. Allora sorge legittimo il dubbio che vi siano altri motivi che ostano a che una nuova legge venga a sostituirsi alla vecchia e anacronistica legge del 1936 troppo tollerante e troppo condiscendente soprattutto in fatto di controlli, per cui si integrano i bilanci delle società di navigazione senza alcun serio controllo. E quel che è peggio si assicura ad esse in qualsiasi caso quell'utile che tutti sappiamo non essere certo un incentivo a bene operare e ad amministrare con la dovuta oculatezza la cosa pubblica. Non dimentichiamo che la dimensione in questo intervento è di oltre 20 miliardi all'anno.

La verità è che il Governo, per dei motivi che a me non sfuggono, non intende portare ordine nel settore armatoriale. Abbiamo già accennato allo strano fatto che il Governo attende lo scadere di una legge ventennale, dimostratasi quanto mai inefficiente, per proporre una nuova legge sostitutiva di quella che ha dato così cattiva prova. Questa legge venne presentata il 6 dicembre 1956 e per colmo di irrisoluzione se ne chiede l'urgenza mettendo la

7ª Commissione del Senato in condizioni di non poter nemmeno iniziare i suoi lavori, di entrare nel merito della questione.

Io mi sono dato la briga di consultare i lavori della sua Commissione, onorevole Tartufoli, e mi sono reso conto che anche lei, benchè in questo momento non possa dire quel che forse vorrebbe dire...

TARTUFOLI, *relatore*. Ci pensi tu a dire quello che penso io.

RODA. Dicevo che, l'onorevole Tartufoli in sede di discussione della legge nella sua Commissione ebbe già a manifestare dubbi e soprattutto a formulare apposite richieste all'Esecutivo, richieste che non ebbero alcuna risposta. Quindi ecco perchè poc'anzi sostenevo che il Governo, presentando il disegno di legge con il carattere di urgenza, aveva tuttavia la intenzione che esso non fosse varato, e non scendesse mai in mare! Proprio lei, onorevole Tartufoli, ed altri colleghi suffragano questa mia affermazione. Ecco quanto dice il collega Cappellini nella seduta della 7ª Commissione del 27 marzo 1957: « debbo rinnovare la richiesta » — il che significa che era stata già posta precedentemente — « da me avanzata ed alla quale hanno aderito altri colleghi di prendere in visione alcuni importanti documenti relativi al disegno di legge in esame e di cui si fa cenno nella relazione che accompagna il disegno di legge stesso ». Sono passati quattro mesi dalla data di presentazione di una legge con carattere di urgenza e il Governo non ha ancora messo la Commissione in condizione di prendere visione dei documenti che dovrebbero illustrare la legge stessa!

Alla richiesta del senatore Cappellini si unisce anche la parte opposta. Al comunista fa eco il monarchico.

L'onorevole collega Crollalanza si associa in fatti alla richiesta del senatore Cappellini perchè la Commissione sia posta a conoscenza di tutti gli studi concernenti l'argomento. Ma vi è di più. Lo stesso onorevole Tartufoli che cosa afferma?: « Ho già dichiarato e ripeto ora che il relatore per degnamente assolvere al mandato ricevuto deve essere in possesso di tutti gli elementi di giudizio, comunque ac-

quisiti dagli organi amministrativi ». Si badi bene, domanda pertinente; nel relatore c'è veramente il desiderio che una nuova legge, quella proposta dal Ministro Cassiani, sia pure perfezionata, debba diventare una cosa operante e che non sia più tollerato alcun rinvio per qualsiasi motivo, non ultimo quello finanziario. E dice il relatore; « come possiamo lavorare noi, come può essere in grado il relatore di cominciare i suoi lavori se l'esecutivo, se il Governo non lo mette in grado di assolvere il mandato ricevuto? ».

TARTUFOLI, *relatore*. Non è esatto questo. Legga avanti.

RODA. Sì, lei dice: « chiederò i documenti e ne farò motivo della mia relazione affinché i colleghi possano essere compiutamente informati intorno alla materia del disegno di legge in discussione ».

I documenti, onorevole Ministro, quali sarebbero, o per lo meno quale sarebbe il documento principale? Il documento principale penso debba e possa essere, ancorché in parte superato, la relazione del C.I.R. Ad un certo momento il C.I.R. ha nominato una certa Commissione che avrebbe dovuto licenziare una relazione per il Governo e quindi penso anche per il Parlamento, sul complesso settore armatoriale. Il C.I.R. si è messo all'opera, il C.I.R. ha nominato una Commissione che, come tutte le Commissioni di questo mondo, sarà costata un certo numero di milioni all'erario, all'assetato erario italiano. Il collega Cappellini chiede che ci si dia almeno questa relazione, non la si pubblichi, non la si stampi ma sia data almeno ai membri della competente Commissione, perchè almeno abbia ad iniziare, con qualche cognizione di causa la discussione della nuova legge di proposta governativa, buona o cattiva che sia, lo dirà poi la Commissione.

Che cosa risponde il ministro Cassiani? Onorevole Ministro, la mia polemica non è rivolta personalmente a lei, è piuttosto una polemica che mette il dito sulla piaga dei rinvii, il sistema deprecato del rinvio per il rinvio! È questo sistema che voglio biasimare, e pertanto questo mio intervento esula dal ristretto

campo dei 4 o 5 miliardi buttati via, va più in là ed investe tutto un deplorabile sistema, quello del rinvio per cui ad un certo momento, quando non si vuole affrontare un problema, si chiede il solito rinvio, e sappiamo che i rinvii nel nostro Parlamento sono come le ciliege, uno tira l'altro, dopo il primo c'è il secondo e così via. Ma intanto se ne partono anche i miliardi!

L'onorevole Ministro alla richiesta rispettosa, ossequiente, fatta anche da parte del relatore, risponde testualmente, vorrei dire con un passo di antologia: « debbo dire che la relazione del C.I.R. va considerata come un atto interno dell'Amministrazione ».

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Le dirò motivi assai più sostanziali di questo che è un motivo formale, motivi che ho già portato davanti alla Commissione. La relazione del C.I.R. è un atto del quale il Ministro può fare l'uso che crede, che il Ministro può anche disattendere, e al quale non è in alcun modo legato. Ma, ripeto, questo è motivo formale; le dirò più tardi i motivi sostanziali che sono consacrati negli atti della Commissione.

RODA. I fatti da me esposti sono obietti vi, perchè ho citato le parole dette.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Siccome lei si richiama a passi di antologia, per questo l'ho interrotta. Il Regolamento è atto amministrativo interno, su questo non c'è dubbio.

RODA. Ed allora si pone un'altra domanda. Lei vorrà chiarire all'Assemblea i motivi per cui gli atti di una Commissione nominata dal C.I.R., Commissione che è costatata non so quanti milioni, debbano essere degli atti esclusivamente interni. Ed allora mi chiedo per quale motivo anche lei, onorevole Tartufoli, abbia chiesto di vedere atti amministrativi quando sapeva che non poteva prenderne visione.

TARTUFOLI, *relatore*. Il relatore può anche chiedere ai di là di quello che chiede la Commissione.

RODA. Ed allora, se l'unica relazione che è in possesso del Governo è questa della Commissione speciale del C.I.R. ma tuttavia essa non può essere presa in visione nemmeno dai membri della Commissione competente, allora, onorevole Ministro, mi dica su quali elementi di fatto, su quali dati la Commissione potrà giudicare se la sua legge è buona o semi-buona, accettabile o non accettabile. Questo è il punto.

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile*. Il contenuto di quella relazione è superatissimo, per gli anni trascorsi nel frattempo e per lo stato attuale dei traffici. Su questo, in sede di Commissione, hanno convenuto tutte le parti politiche. Non parli quindi di brano o di antologia.

RODA. Non credo comunque di averla offesa. Ma questa mia frase, brano di antologia, aveva un sapore esclusivamente polemico in senso buono e cordiale e non malevolo!

Allora mi chiedo, onorevole Ministro, a quali atti alludesse il collega Tartufoi adorchè le chiedeva tutti gli elementi di giudizio o comunque acquisiti dagli organi amministrativi. Se la relazione del C.I.R. è stata superata, quali atti amministrativi lei può e deve fornire ad una Commissione la quale, a distanza di quattro mesi dalla presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e con carattere di urgenza, non era stata ancora posta in grado di iniziare una discussione? Questo è il punto sul quale desidererei una risposta.

Mi si dice anche che lo stesso Presidente della Commissione 7ª, il collega senatore Corbellini, abbia indirizzato una lettera a lei, onorevole Ministro, per chiedere documentazioni che sembra siano presso il suo Ministero, per mettere finalmente in grado la Commissione di affrontare questo problema. E è qui che nasce il nostro legittimo sospetto. Ed a meno che l'onorevole Ministro sia così convincente nel fornire adeguate risposte ai miei interrogativi, suffragati e circostanziati, risposte tali da metterci tranquilli, la nostra parte non darà la sua approvazione al disegno di legge, e penso che anche voi della maggioranza, una vol-

ta tanto, vi associerete ai nostri dubbi e ai nostri timori.

Non è il caso di entrare nel merito della discussione. L'ho fatto fugacemente. Quando discuteremo la legge, se la discuteremo, e questo purtroppo avverrà soltanto nel tardo 1958, noi, od altri colleghi per noi, lo faranno, io spero, con esatta cognizione di causa. Ma in questo momento, il gruppo cui ho l'onore di appartenere, non può consentire, senza precisi e convincenti motivi, una nuova proroga, un nuovo rinvio di altri dodici mesi a meno che, onorevole Ministro, non venga accettato un emendamento all'articolo 1, del decreto-legge, articolo che stabilisce che la vecchia legge del 1936 è prorogata al 30 giugno 1958. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 che io presento dice semplicemente che la vecchia legge è prorogata fino al 31 dicembre 1957.

Onorevole Ministro, mi sembra che ragioni di carattere soprattutto morale debbano far accettare questa mia ragionevole richiesta di limitazione della proroga. Penso che sei mesi possano bastare per mettere in condizione il Governo e la Commissione di redigere un progetto di legge adeguato, come non dubito farà certamente anche il diligentissimo amico Tartufoi, e mi auguro che questa limitazione di sei mesi serva di sprone a mettere all'ordine del giorno un settore che ha veramente bisogno di una nuova legislazione, perchè quella di 20 anni fa è superata, anacronistica, inefficiente per non dire peggio. Mi auguro che la proroga di soli sei mesi produca gli effetti che tutti vogliamo. Dare finalmente al settore armatoriale italiano una legislazione adeguata ai nuovi tempi, alle nuove esigenze dei traffici marittimi, che solleciti nuove iniziative, che precisi gli opportuni controlli da parte dello Stato che è chiamato a sovvenzionare, in altre parole che dia finalmente un assetto moderno, propulsivo, efficiente a questo vasto settore dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ravagnan. Ne ha facoltà.

RAVAGNAN. Onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di questa proroga come è richiesta nel breve disegno di legge composto di un

solo articolo. Era facile comprendere che la richiesta precedente di proroga per sei mesi non sarebbe stata sufficiente ed erano facili profeti quelli che l'hanno previsto. D'altra parte è facile prevedere che sei mesi ulteriori non basteranno perchè ci sono le vacanze, ci sono i bilanci e si tratta di una legge che va elaborata dal fondo. Era quindi inevitabile, data la situazione, una richiesta di proroga di un anno dell'attuale legge che regola le concessioni riguardanti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale. Credo che ogni settore dovrebbe rendersi conto di questa improrogabile necessità. D'altra parte non credo che si possa fare alcun addebito al relatore il quale ha cercato di giustificare questa richiesta. La ragione è che l'onorevole Ministro ha presentato un progetto di legge che dovrebbe regolare tutta questa materia e provvedere al rinnovo delle concessioni probabilmente per altri venti anni o comunque per un periodo abbastanza lungo, progetto di legge che ha sollevato una tempesta di proteste da quasi tutte le parti del Paese ad eccezione dei soliti gruppi che evidentemente in collegamento con il C.I.A. hanno presentato questa mostruosità con la quale il Governo domanda non solo una delega a provvedere ad un nuovo assetto, il che sarebbe già grave, ma si tratta di una legge con cui il Governo domanda pieni poteri che gli permetterebbero di disporre a suo piacimento del settore dell'armamento statale e di conferire a società private, a suo criterio, ciò che è di competenza dell'attuale settore statale, e cioè della Finmare. È evidente che ci sono fortissimi gruppi a cui questo piace perchè si tratta in definitiva di avere le sovvenzioni e avere le navi, il che è la cosa più auspicabile per questi gruppi.

Ora questo ha sollevato in tutte le marine, in tutti i compartimenti marittimi, in tutto il Paese non solo dell'Adriatico ma anche del Tirreno una tale tempesta che i membri della Commissione, ovviamente, non si sono sentiti di abordar in breve tempo la discussione di un simile disegno di legge. Io consiglierei all'onorevole Ministro e al Governo di ritirarlo e non di insistere, esso che si dichia-

ra transitorio e provvisorio, nella richiesta di divenire l'arbitro di ogni decisione in questa delicatissima ed importantissima materia. Si elabori invece con il Parlamento e in Parlamento una nuova legge, avendo presente che questa questione delle convenzioni marittime ha una lunga storia: infatti il nuovo progetto è il sesto od il settimo nella storia delle convenzioni marittime, che hanno subito lunghe elaborazioni.

Occorre che coloro i quali hanno l'incarico di occuparsi preliminarmente di questa materia come membri della competente Commissione abbiano la possibilità, il tempo e tutti gli elementi che possono essere necessari per una proficua discussione. Per questo, ripeto, consiglieri l'onorevole Ministro di ritirare il disegno di legge poichè questo dovrebbe subire modificazioni così essenziali che vale la pena elaborarne senz'altro uno nuovo. Comunque è certo, a mio avviso, che un anno o quasi non è un periodo lungo per una materia di questo genere.

C'è poi un'altra questione: chi è il competente principale, oggi, in questa materia?

Il Ministro della marina mercantile o il Ministro delle partecipazioni statali? Questa materia dovrebbe rientrare nella competenza del nuovo Ministero. Se infatti il Ministero delle partecipazioni statali ha per incombenza di occuparsi delle imprese in cui lo Stato è interessato totalmente o parzialmente, evidentemente anche questo settore dovrebbe rientrare nella sua competenza, e il disegno di legge dovrebbe portare la firma, oltre che del Ministro del tesoro e di quello della marina mercantile, anche ed in primo luogo del nuovo Ministro delle partecipazioni statali.

Questi invece fino ad ora non ha dato segni di vita. Non ha esposto ancora un suo programma. Non ha fatto conoscere i limiti delle sue attribuzioni ed i settori di sua competenza. Non ha illustrato il suo programma, i suoi orientamenti e quelli del Governo in questo settore. Noi abbiamo approvato la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali perchè abbiamo considerato utile all'economia nazionale che potesse essere dato un indirizzo produttivo e democratico al settore delle industrie di Stato. Perciò vorrei suggerire all'onorevole Mi-

nistro l'opportunità che il Governo prenda in considerazione i compiti del nuovo Ministero delle partecipazioni statali e li faccia conoscere al Parlamento ed al Paese.

Ripeto che il disegno di legge già presentato per il riassetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, dal momento che si deve rinnovare dal fondo tutto il complesso sistema dell'intervento statale, dovrebbe essere ritirato ed uno nuovo dovrebbe essere elaborato, ispirato però non a criteri di delega al Governo, nè per consentire al Governo stesso di fare ciò che preferisce e quindi anche di restringere o di liquidare il settore marittimo statale...

TARTUFOLI, *relatore*. Ma chi lo ha detto?

RAVAGNAN. Questa è la sostanza del disegno di legge presentato dal Governo, e in questo senso esso è stato interpretato da tutti i circoli interessati compresi perfino determinati settori armatoriali. Potrei citare numerosi ordini del giorno e proteste, certamente pervenuti al Governo ed alla Commissione.

Ad ogni modo, non volendo soffermarmi ulteriormente nel merito, che richiederebbe una lunghissima ed approfondita discussione sia in Commissione sia probabilmente in Aula, noi affermiamo la necessità, purtroppo inderogabile, se si vuole fare qualche cosa sul serio, che questa proroga, nei termini in cui è stata richiesta, sia approvata dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asaro. Ne ha facoltà.

ASARO. Onorevole Ministro, è proprio per la passione che mi anima per la migliore soluzione di questo problema che io desidero aggiungere qualche considerazione a quelle che sono state fatte dai colleghi Roda e Ravagnan.

Quando nel dicembre del 1956 il Parlamento è stato posto di fronte al decreto di proroga per i primi sei mesi, da parte del relatore ed anche da parte sua, onorevole Ministro, abbiamo ascoltato parole tranquillizzanti, parole le quali hanno acquietato le nostre preoccupazioni, i nostri dubbi ed anche i nostri sospetti su tutto quanto può esserci di irregolare

e di ingiusto in questo settore. Ci siamo acquietati perchè ci si promise la prospettiva che il problema sarebbe stato risolto nel più breve tempo possibile. È anche vero però che non ci siamo fatte illusioni circa l'approvazione del progetto di legge da lei presentato entro i sei mesi della prima proroga.

Ora, per l'ulteriore esperienza fatta io ho posto a me stesso delle domande che mi permetto di pregarla, onorevole Ministro, se lo riterrà opportuno, di porre anche a se stesso, e forse, nella ricerca delle risposte a queste domande, potremo acquistare una più larga comprensione del gioco di interessi che può esserci in questo settore. Perchè, con una disciplina legislativa carente da circa 10 anni — poichè la legge è del 1936 — mentre, per lo meno dal 1947 in poi, la svalutazione della moneta ha dimostrato che quella disciplina non era più adeguata a ordinare la materia cui era proposta, si è andati avanti per tanti anni aggiungendo all'ammontare delle sovvenzioni pattuite le cosiddette integrazioni che oggi ammontano, in cifra approssimativa, circa 70 volte l'importo delle sovvenzioni? Perchè in tanto tempo, constatata tale carenza e tale necessità di riorganizzare questi servizi e questi rapporti, non si è provveduto? Eppure, da 5 anni a questa parte, tutte le volte che si sono discussi i bilanci del Ministero della Marina mercantile, da parte nostra è stata richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità di affrontare e risolvere questo problema. Soltanto nel dicembre scorso è venuto il progetto di legge e con la richiesta della procedura di urgenza, richiesta che — mi si consenta di dirlo — io ho ritenuto una derisione.

Noi ci siamo chiesti altresì se per caso il sistema attuale delle cosiddette integrazioni dei bilanci, non torni troppo comodo a certi organi delle imprese che gestiscono queste linee di preminente interesse nazionale. L'esame di questo problema, che ha richiamato particolarmente la nostra attenzione, ci ha fatto apprendere dei particolari impressionanti, onorevole Ministro. È evidente che riesca molto comoda la gestione di un esercizio con la prospettiva tranquilla e sicura di avere integrato il bilancio, qualunque fossero i risultati del bilancio stesso.

Abbiamo appreso fra l'altro, che in queste linee di navigazione esistono delle tariffe che hanno delle denominazioni difficilmente comprensibili. Per esempio, le tariffe per i cosiddetti « Ospiti graditi »; si tratta di criteri che comportano degli oneri rilevanti alla gestione dell'esercizio di queste imprese, oneri che poi si ripresentano a chiusura dei bilanci nei *deficit*, sempre rilevanti per questi criteri di prodigalità. E come allora poter escludere il dubbio che la difesa di determinati interessi possa avere ostacolato a noi parlamentari e a lei Ministro della marina mercantile la possibilità di procedere nella definizione di questo problema?

Un anno, onorevole Ministro, è tanto e noi non sappiamo da qui al 30 giugno 1958 che cosa può avvenire. Chi ci può fare escludere che determinate forze ritengano che nè noi di questa legislatura, nè lei, attuale Ministro, siamo i più idonei a portare a compimento la soluzione di questo problema, senza ledere determinati interessi? Ecco perchè desidero, confermando quanto ha dichiarato l'onorevole Ravagnan, osservare che daremo anche noi l'approvazione alla conversione in legge del decreto esortando lei a sentirsi preoccupato della necessità di una sollecita giusta e onesta soluzione del problema. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TARTUFOLI, *relatore*. Avevo nutrito la speranza di poter ripetere il successo del relatore precedente che con due battute ha risolto il problema dopo di che si è passati alla ratifica del provvedimento di legge relativo. Evidentemente sono nato sotto cattiva stella perchè mi sono trovato di fronte a chi in quest'Aula è portato a esporre con accenti drammatici e coloriture drammatiche i problemi. (*Interruzione del senatore Asaro*). Non accenno a lei, senatore Asaro, perchè mi pare che lei non abbia questa capacità specifica; non è facile drammatizzare. Riescono a drammatizzare coloro che hanno approfondito la materia, e lei quando mi parla di integrazioni che partono dal 1946 e non dal 1936 dimostra che non ha esa-

minato il testo. Con questa parentesi intendo mettere a posto una sua mancata conoscenza del problema.

ASARO. Vuol negare che ci sono state le integrazioni?

TARTUFOLI, *relatore*. L'integrazione fu stabilita immediatamente dopo la legge, quando si trattò di aggiungere al criterio della determinazione, il criterio dell'integrazione. Ma comunque ripeto la mia delusione, ed entro rapidamente nel merito perchè non voglio certamente abusare dell'attenzione dell'Assemblea argomentando e replicando a lungo ai tre interlocutori, tanto più che penserà il Ministro a precisare quanto è necessario. Però è indispensabile che io mi liberi da un possibile atto di accusa che potrebbe derivare dalle affermazioni del collega Roda. In sostanza io sono stato nominato relatore di questa legge e quindi vorrebbe farsi un appunto alla mia solerzia, alla mia attenzione sul problema, per poter presentare rapidamente una relazione alla Commissione perchè potesse giudicare su questa questione. Desidero precisare gli esatti termini della questione: evidentemente ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge che ci dava una possibilità di lavoro di 6 mesi. Tutti eravamo convinti che il problema per la sua ampiezza e la sua complessità avrebbe potuto richiedere un esame per un tempo superiore. Comunque, non ricordo la data precisa in cui venivo nominato relatore ma, non appena investito di questa funzione, mi sono preoccupato di dare la prima delibazione al disegno di legge e di vedere gli aspetti più sensibili secondo quello che era il mio dovere. Da questo primo esame io mi sono reso conto che effettivamente era indispensabile andare a fondo di questo determinato problema, andare alla ricerca di determinate preoccupazioni, sospetti e dubbi, tanto che ho ritenuto di prendere contatto con le stesse situazioni locali aderendo, per prima cosa, ad un invito che mi veniva dall'onorevole Palermo — fonte certamente non sospetta — di andare a Napoli per ascoltare gli interessi di quella marineria. Così io sono stato a Napoli, come poi a Trieste, a Venezia, a Genova e mi sono reso conto in questa mia peregrinazione — certamente fastidiosa e certamente

onerosa perchè ho pagato di mia tasca, non esistendo una prassi senatoriale per cui il relatore possa esser rimborsato di queste spese — della realtà di certe preoccupazioni. Io ho avuto di fronte non solo i rappresentanti degli interessi armatoriali, che sono interessi dello Stato, perchè si tratta di linee di navigazione sotto il controllo dell'I.R.I. (ieri abbiamo invocato che l'attività telefonica sia irizzata, qui l'irizzazione già esiste e quindi non dovremmo avere certi accenti drammatici) ma anche i rappresentanti dei Sindacati, i rappresentanti delle masse che collaborano alle linee di preminente interesse nazionale, che hanno sì espresso dubbi e preoccupazioni, ma sull'eventuale soppressione di determinate linee. Il punto fondamentale è stato quello dell'accenno fatto ai cinque miliardi di possibili economie che potrebbero discendere da quella relazione alla quale tu accennavi, dove si profilavano determinati tagli nei confronti di determinate vie di navigazione e il conseguente passaggio all'iniziativa privata. Le preoccupazioni maggiori sono state in questo senso, perchè ciascuno di questi porti che ho nominato ha espresso il desiderio di mantenere intatte le posizioni esistenti ed eventualmente di migliorarle.

Quindi molti dei tuoi sospetti cadono da soli. Non c'è stata una manovra. Io stesso relatore avevo previsto un lavoro di approfondimento da svolgere nel mese di marzo in modo che si sarebbe arrivati alla discussione in maggio. Sono invece avvenuti i fatti che sono avvenuti ed è inutile che tu ironizzi sui due mesi perduti. Li abbiamo perduti veramente per la crisi, senza che le Commissioni lavorassero.

Di fronte allora a questa situazione è ovvio che c'era la necessità di chiedere la proroga. Il collega Ravagnan ha avuto l'onestà di ammettere che già in partenza eravamo dubbiosi che sei mesi fossero sufficienti, perchè una legge come questa sarebbe già stata approvata con lentezza dal Senato, sarebbe poi andata alla Camera e ove le conclusioni della Camera non avessero concordato con quelle del Senato, avrebbe dovuto subire il necessario rinvio da un ramo all'altro del Parlamento.

Allora è evidente che la preoccupazione iniziale era saggia, e in fondo se al Governo si può obiettare qualcosa, si può lamentare di aver previsto sei mesi invece di un anno, ed oggi il

Governo sarebbe venuto a chiedere la proroga di sei mesi, anzichè quella di un anno.

Sgombrato il terreno da questi elementi, voglio riferirmi ad alcune affermazioni che hanno voluto essere accompagnate dalla lettura di testi del lavoro della nostra Commissione, cioè l'atteggiamento assunto dal Ministro nei confronti della richiesta di dettagli amministrativi interni, da parte dell'opposizione. Le mie dichiarazioni, caro Roda, non sono state nel senso semplicistico che tu ti sei limitato a leggere, io ho dichiarato e i colleghi presenti me ne daranno atto: indubbiamente il Ministro ha ragione quando dice che determinati documenti, determinati atti amministrativi interni possono essere rifiutati alla conoscenza altrui, anche perchè il Ministro li ritiene superati; mi ripropongo però, se possibile, di ottenere dal Ministro la conoscenza di questi atti e vi do assicurazione formale, da galantuomo, che se da quei documenti, che io eventualmente leggeressi, emergessero determinate circostanze e fatti per i quali dovessi riferire, io riferirò, la mia relazione intende essere una relazione obiettiva, completa, reale, onesta che vi possa dar la conoscenza di tutta la materia.

Queste furono le mie dichiarazioni, caro Roda, e sono lieto di riconfermarle perchè so che questo è il pensiero del Governo. E allora senza seguirti nel tentativo di analizzare determinati elementi, io stesso in questo momento, nel mentre potrei essere preparato a discutere con te su problemi di natura generale, non potrei entrare nel merito di cifre particolari, che ancora attendo di prendere in esame, perchè ho seguito un iter determinato, che non è arrivato a quel punto, cioè l'approfondimento di determinati aspetti economici che sono sostanziali, mi sono limitato cioè a questo sguardo universale sul problema generale, dopo questo esame approfondito che ho inteso esercitare nell'interesse della legge e nell'interesse del mio Paese che io amo servire anche in questa forma. Detto questo direi a conclusione della mia replica nei confronti degli oratori, essendo il senatore Ravagnan d'accordo con me, salvo su qualche sfumatura, e Asaro un tipo speciale, non è il caso di prendere baruffa con lui, di fronte al fatto che tu sei stato superato dagli onorevoli colleghi più a sinistra di te, è logico che si possa chiedere al Senato l'approvazione

di questo disegno di legge che ratifica un atto di proroga. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile.

CASSIANI, Ministro della marina mercantile. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, assai brevemente e assai semplicemente. Non è stato approvato finora dalla Commissione del Senato il disegno di legge sul nuovo assetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che dovrà essere poi sottoposto all'esame della Camera, per motivi che sono consacrati negli atti stessi del Senato. Non c'è niente di misterioso, non c'è alcun interrogativo senza risposta; c'è uno stato di fatto, quello stato di fatto che ha rilevato, con la sua consueta serenità, il senatore Ravagnan, e che è stato messo in evidenza dal relatore, senatore Tartufoli.

Il relatore, sia detto non per fargli torto, poichè per lui aggiungerò subito un elogio, ha presentato solo qualche giorno fa (ne ho avuto notizia ieri sera), la sua relazione. E perchè? Perchè non l'ha voluta presentare, perchè qualcuno gli ha detto di non farla, perchè complice di non so quale trama? Non l'ha presentata per gli eventi di questo periodo di tempo, non esclusi certo i due mesi di crisi governativa, ma anche perchè la richiesta di colleghi e di competenti qualificati, sparsi in ogni parte di Italia, l'hanno indotto a percorrere l'Italia marittima da un capo all'altro, con l'entusiasmo che distingue la sua personalità. Solo in seguito a questa laboriosa, lunga, ed anche defaticante indagine, egli ha redatto la sua relazione.

Dirò subito che è prevedibile, come notava il collega Ravagnan, un non breve periodo di tempo ancora. Non sono qui per tranquillizzare nessuno. Perchè questo? Per l'importanza e la complessità della materia. Mi ero illuso che si potessero superare gli ostacoli, che si potesse fare rapidamente, nel giro, direi quasi, di pochi giorni. E, intanto, ecco le dichiarazioni dei colleghi di ogni settore della Commissione del Senato, consacrate naturalmente negli atti della Commissione. Quali dichiarazioni? Queste, in tono diverso, con parole diverse: vogliamo discutere il più largamente possibile;

vogliamo che il disegno di legge venga portato nell'Aula. Sono stato io a fermare questa ultima richiesta. Ho detto: prima esaminiamo insieme il problema, studiamo il problema, perchè una richiesta di questo genere può essere fatta in qualsiasi momento della discussione, quindi non impegnamoci ancora.

Così tutto si spiega, perchè altrimenti non avrebbe una spiegazione il voto unanime della Commissione quando si è proposta la proroga, non avrebbe spiegazione l'assenza di osservazioni, e ciò è avvenuto perchè avevamo deliberato insieme il problema, avevamo seguito la questione insieme con i colleghi di ogni settore. Così si è arrivati rapidamente all'unanimità del voto. Il senatore Roda, se avesse seguito (non l'ha potuto fare perchè non fa parte di quella Commissione), i lavori di quella Commissione, non avrebbe rimproverato al Presidente della Commissione, e peggio ancora al Governo, di non avere « messo alla frusta i componenti stessi ». Per carità, senatore Roda: a parte che non avrei potuto farlo io, e neanche, sia pure dando alla parola il significato amabile che penso ella abbia voluto dare, il Presidente della Commissione stessa, quale frusta più o meno metaforica si poteva usare verso colleghi che dicono di voler studiare, verso un relatore che percorre l'Italia per vedere quali linee possono essere soppresse? Perchè, parliamoci chiaro, di questo si tratta. Ecco perchè i lavori di quella tale commissione del C.I.R. sono superatissimi: il traffico di oggi non è più quello di alcuni anni fa. Pertanto solo la non conoscenza (sia detto questo senza rimprovero) di questi fatti ha portato lei, senatore Roda, a denunciare cose inesistenti, a parlare di marasma, di abbandono nel quale sarebbe lasciato il settore, il denaro che si butta via.

Guardi, senatore Roda, non enuncio un paradosso dicendo che lei intanto parla di marasma, di denaro che si butta via, di balia alla quale sarebbe lasciato il settore, in quanto il Governo ha proposto in una legge un sistema più razionale. Quella legge, ad essere sincero, non l'ha imposta nessuno al Governo, l'ho presentata io dopo aver modestamente studiato la materia e le deficienze, nella speranza di avere il consenso dei due rami del Parlamento. Que-

sta è la verità. Pare un assurdo, ma in fondo queste critiche derivano da un atto del Governo, che non dico sia eroico, ma che mi pare degno, in via di massima, di approvazione, a parte i rilievi tecnici, i dettagli insomma: il sistema più razionale, proposto dal Governo, ha fatto pensare a chissà quale marasma.

A questo proposito devo dirle, per tranquillizzarla, non per fare della polemica, che gli uffici del Tesoro non avrebbero così rapidamente consentito alla proposta di proroga se le cifre non avessero fatto pensare agli uffici finanziari che non sosterremo nessuna maggiore spesa. Lei si è allarmato fino al punto di parlare di mancato controllo quasi che le proroghe creino un periodo di vuoto, e io voglio tranquillizzarla dicendole che il controllo è assiduo, continuo e non è un controllo inutile se si pensa che negli ultimi due anni un notevole miglioramento nei risultati economici delle società ha determinato una diminuzione crescente per l'intervento dello Stato: di fronte alla somma di 23 miliardi del 1954 sta la somma di 21 miliardi nel 1955, mentre per il 1956 l'onere finanziario dello Stato dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 miliardi e 220 milioni.

Come avete visto l'articolo 3 del disegno di legge contempla la erogazione per l'esercizio finanziario 1957-58 della somma di 20 miliardi di lire, siamo al di sotto delle cifre degli anni precedenti, che sarà corrisposta, salvo il conguaglio, alle società in rate mensili posticipate a partire dal luglio 1957, non solo a titolo di sovvenzione, ma anche a titolo di integrazione di bilancio.

Non riprendo la discussione polemica del senatore Roda per quanto concerne la mancata presentazione di documenti, quasi che io avessi notevolmente concorso al ritardo. Domandi al senatore Cerabona (che vedo presente in Aula) se ho concorso al ritardo per una sola ora. Ho detto alla Commissione i motivi sostanziali. Ho detto: potrei trincerarmi dietro la forma poiché si tratta di atti interni, che il Ministro può disattendere. Ma ho aggiunto: non mi trincerò dietro la forma e non ne faccio una questione di competenza; dico però che quegli atti sono atti superati nella sostanza, per cui non conviene nè a voi nè a me allegarli agli atti e discutere su quelle risultanze della Commissione del C.I.R.

Questo è tutto. Non una sola ora di ritardo è dovuta a me. Il collega Ravagnan conosceva questi precedenti, e così egli ha dato la sua serena adesione, affermando una cosa terribilmente vera e cioè che c'è stata una tempesta che si è sollevata in tutte le zone marine d'Italia. Io ne so qualche cosa. Aggiungerò che non avrei immaginato che arrivasse a certe punte estreme la difesa di quanto si è acquisito in questi anni.

A questo proposito, non bisogna dimenticare che il problema scottante è precisamente questo. Nella legge certamente non si parla di linee, ma è chiaro che dovrei essere ingenuo se non capissi che quando i colleghi del Senato ora, e della Camera più tardi, si interessano di questa materia, pensano essenzialmente alle linee, se non solamente ad esse. Questa in fondo è la parte scottante che ha scatenato le proteste per ogni dove e che ha suscitato la tempesta, secondo la definizione del senatore Ravagnan. Il senatore Tartufoli è stato indotto da ciò a compiere delle indagini dirette.

Intanto io ricevo Commissioni, ricevo memoriali di protesta da parte di coloro i quali pensano che una determinata linea sarà soppressa. Per questo i colleghi hanno affermato la necessità di un ampio dibattito, il più ampio possibile.

Una cosa su cui voglio tranquillizzare il collega Ravagnan è quella che nessuno ha mai pensato, redigendo quel disegno di legge, alla liquidazione, niente di meno, delle società. Per carità! È assolutamente il contrario. Ma nella redazione del disegno di legge è stata ben lungi da me l'idea della liquidazione o quasi delle 4 società di preminente interesse nazionale.

Al senatore Asaro dirò che la risposta data al senatore Roda vale anche per le sue argomentazioni. Dopo queste spiegazioni egli potrà dare sì quella adesione già preannunziata alla conversione in legge del decreto, ma potrà darla con serenità, con convinzione e senza scrupoli. Spero che almeno a questo siano serviti i chiarimenti dati da me e dal senatore Tartufoli.

Credete pure che la proroga si è resa indispensabile. Anzi, vi dirò di più. In un primo tempo si era pensato ad una proroga di 6 mesi. Ma, riconsiderando la cosa, ci siamo chiesti se era opportuno domandare una proroga di 6 mesi per poi presentarci nuovamente al Senato

nel dicembre prossimo a richiedere la terza proroga. Abbiamo fatto il conto delle vacanze, del calendario dei lavori parlamentari e siamo arrivati alla conclusione che sapete: ecco tutto.

La Commissione, per queste ragioni, è stata unanime, come dicevo dianzi, nell'approvazione del provvedimento per il quale io oggi, a nome del Governo, chiedo il consenso di questa Assemblea. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Roda ed altri è stato proposto un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, tendente a far sì che il termine di proroga anziché il 30 giugno 1958 scada il 31 dicembre 1957.

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Per chi mi conosce e mi ha sentito parlare in quest'Aula è forse superfluo chiedere venia del tono, che ha forse avuto una interpretazione errata, che può sembrare eccessivamente polemico nella forma ma non nella sostanza, con cui sono intervenuto nella discussione su questo disegno di legge. Gli è che io — come tutti noi del resto — metto la dovuta passione di legislatore sia nelle piccole cose come nelle grandi cose. Per me non esiste in Parlamento la piccola legge: esiste sempre la legge con la elle maiuscola, ed è questo il motivo per cui, discutendo un disegno di legge apparentemente innocente nella forma, ma della portata che abbiamo visto e che investe interessi della misura che abbiamo potuto finalmente sottolineare, penso di non avere esagerato parlando con quella foga che del resto mi è consueta.

Dirò anche, per entrare nel merito, che ritiro il mio emendamento, il quale però aveva il suo scopo. C'è in me il dubbio che, così come sono passati 6 mesi invano e così come ci siamo trovati, dopo i primi 6 mesi, nella condizione di chiedere un'altra proroga di ben 12 mesi, questa volta, c'è in me il dubbio, ripeto, che noi o altri per noi si troveranno in quest'Aula e in questa precisa condizione allorchè scadrà anche la seconda proroga. In altre parole, ho timore che di qui ad un anno ci troveremo ancora a discutere se sia conveniente o meno, per dei motivi forse apprezzabilissimi, approvare una terza proroga. Ecco perchè a me sembrava logico e soprattutto serio impegnare il Governo e la Commissione entro un limite ragionevole di 6 mesi e non oltre, perchè almeno se ci dovessimo trovare nella necessità di chiedere una terza proroga, questa richiesta venisse fatta al 31 dicembre di quest'anno e non al 30 giugno del prossimo anno. Era questo un sistema come un altro per guadagnare 6 mesi, e 6 mesi guadagnati in questo settore significa ordine e ordine in questo settore significa anche risparmio di un notevole numero di miliardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 » (1439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

In assenza dell'onorevole relatore, senatore Cerulli Irelli, ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione degli affari esteri, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione Consolare, con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, il 12 gennaio 1955.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione euro-

pea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Spallicci. Ne ha facoltà.

SPALLICCI. Ho chiesto di parlare per un brevissimo commento a questo disegno di legge e per ovviare inoltre ad una lacuna, a un mancato mio intervento in sede di Commissione del lavoro e previdenza sociale, in cui avrei dovuto dare il mio parere, ma poi, siccome il progetto è passato in Aula, non ebbi la possibilità di esprimerlo. Sono due Accordi e una Convenzione che stanno all'esame di questa Assemblea: ratifica ed esecuzione dei due Accordi sulla sicurezza sociale e i regimi relativi alla vecchiaia, invalidità e superstiti e inoltre una Convenzione europea di assistenza sociale. Tanto gli Accordi, quanto la Convenzione sono stati firmati da ben 15 Paesi contraenti. Lo scopo di questi Accordi è di uniformare la legislazione dei vari Paesi a tutto vantaggio dei lavoratori. Così non potrà più avvenire che un operaio non possa non assommare il periodo di lavoro fatto in un Paese quando si trasferisca nel Paese di lavoro. Hanno la durata di un biennio e si chiamano appunto Accordi di carattere transitorio, rinnovabili quando non siano denunciati un semestre avanti. Tutto questo risponde a quei principi di collaborazione di fraternità e di reciprocità che sono alla base della comunità europea e che interessano tutti quanti gli altri Paesi e soprattutto il nostro che ha un contingente di emigrazione notevolissimo. Così non potrà più avvenire che da Nazione a Nazione ci siano delle sperequazioni. È ragione di conforto vedere che non solo non esisteranno più differenze di nazionalità tra lavoratori e lavoratori anziani ma che perfino i bambini nati nel territorio della patria di lavoro sono riconosciuti con gli stessi diritti. Mi sembra però che una lacuna debba essere lamentata perchè per aver diritto alle prestazioni non contributive bisogna che maturi un periodo di un semestre benchè gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali siano contemplati.

Ora avviene che in virtù dell'emigrazione stagionale un discreto numero di nostri operai non raggiungono il periodo semestrale. Comprendo

che, avendo la rivalsa delle contribuzioni, l'onere finanziario verrebbe a gravare in maniera notevole sui bilanci del Paese ospite. A meno che non ci si debba riferire all'articolo 5 della Convenzione. Traduco dal francese: « Le parti contraenti si impegnano nella misura in cui le loro leggi e regolamenti lo permettono, a prestare i loro buoni uffici in via di facilitare il rimborso, nella maniera del possibile, delle spese di assistenza sia per terzi tenuti ad obblighi pecuniari verso l'assistito, sia per persone obbligate al mantenimento dell'interessato ». Ora, ripeto, a meno che non ci si debba riferire a questo articolo, è una lacuna che dovrebbe essere colmata nei prossimi accordi.

Ragione invece di compiacimento è che il rimpatrio del malato non possa avvenire solo per il fatto che l'operaio abbia bisogno di assistenza medica. Questa norma ha carattere di grande umanità, che deve essere sottolineata.

L'articolo 10 stabilisce inoltre che tutte le autorità diplomatiche, avvisate a tempo, debbono assistere il rimpatriando in modo che esso possa godere dell'assistenza anche se passa attraverso più confini. Speriamo che questo richiamo alla tutela sia veramente sentito con senso di vera fraternità.

Per queste ragioni, raccomando, come avrei fatto in sede di Commissione, che il disegno di legge sia approvato dal Senato. È da rallegrarsi che la procedura sia stata rapidissima in quanto esso è stato presentato alla Presidenza il 14 giugno ed in un mese giunge all'esame in Aula. Speriamo che l'approvazione possa essere rapida anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, in modo che ne possano fruire i nostri lavoratori, che sono i maggiori interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Onorevole Presidente, come senatore avrei forse il dovere di non occupare del tempo prezioso nella discussione di questo disegno di legge, ma come rappresentante all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa ho l'impegno di sottolineare i risultati concreti dei lavori di quella Assemblea. Del

resto anche ieri in Aula il senatore Roveda ha chiesto giustamente di volerli conoscere. Noi abbiamo il dovere morale verso il Senato che ci ha mandati in queste Assemblee internazionali, di riferire sui lavori di esse e io cercherò di farlo con la mia solita concisione.

Quando due anni fa il Parlamento italiano ha approvato la Convenzione europea sui diritti politici e sulle libertà fondamentali dell'uomo, è stato giustamente osservato che c'era una lacuna, cioè che non ci occupavamo dei diritti economici e sociali, che sono indivisibili per lo sviluppo armonico della persona umana. Noi allora abbiamo risposto che non sottovalutavamo l'importanza dei diritti economici e sociali, ma ritenevamo di non dover ribardare la ratifica della Convenzione sui diritti politici, in quanto che l'elaborazione di una convenzione sui diritti economici e sociali avrebbe richiesto un tempo piuttosto lungo.

La protezione dei diritti economici e sociali comporta infatti maggiori difficoltà essendo condizionata ad un determinato grado di livello economico, quando si voglia uscire da una formulazione platonica e si intenda passare ad una definizione di questi diritti che renda possibile un reale soddisfacimento di essi.

Gli accordi che sono al nostro esame provvedono alla tutela di questi diritti. Interessano tutti i cittadini dei Paesi aderenti e riguardano le assicurazioni sulle malattie, la maternità, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione e gli assegni familiari. Il secondo Accordo, che ha valore pure per tutti i cittadini, concerne le pensioni di invalidità e vecchiaia e superstiti.

È inoltre al nostro esame una convenzione europea che riguarda solo i cittadini che sono economicamente deboli, perchè hanno bisogno e diritto, in caso di emergenza, all'assistenza sociale e medica.

Sia questi Accordi che la Convenzione si basano sopra due principi, il principio che negli Stati contraenti di questa Convenzione e di questi Accordi, tutti i cittadini degli Stati contraenti siano uguali come trattamento di regime di sicurezza sociale di fronte alla legge del Paese, senza discriminazioni di nazionalità. Ed un altro principio ancora informa questi accordi ed è che non solo il cittadino straniero che è

in un Paese contraente di queste convenzioni beneficia di tutte le leggi sociali e di tutti i regimi di sicurezza sociale di quel Paese, ma può beneficiare ancora dei benefici che vengono dai trattati bilaterali o multilaterali che questi Stati che hanno ratificato la Convenzione hanno fatto tra di loro. Per esempio l'operaio italiano che vada a lavorare in Olanda o nel Belgio, godrà dei diritti, in confronto al regime sociale, come se fosse cittadino belga od olandese, poi se questo operaio passa a lavorare in Inghilterra, non solo può beneficiare delle leggi inglesi sul regime sociale, ma può beneficiare anche della Convenzione bilaterale che esiste tra l'Inghilterra, l'Olanda ed il Belgio, di modo che può sommare le quote contributive che ha versato in Italia, Belgio od Olanda e che verserà in Inghilterra. Questa totalizzazione serve sia ai fini di maturare il diritto alle prestazioni sia ai fini della misura della prestazione.

Se ho bene udito, il senatore Spallicci, pur avendo lodato i meriti di questi accordi ha trovato una lacuna, cioè che per gli infortuni o le malattie professionali occorrono sei mesi di permanenza nel Paese. Debbo far presente che la residenza di sei mesi è richiesta solamente per le prestazioni di carattere non contributivo, non per le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali.

Questa Convenzione e questi Accordi sono aperti, non solo a tutti gli Stati del Consiglio d'Europa, ma sono aperti anche sotto invito del Comitato dei Ministri, agli altri Stati europei che vi vogliono partecipare e dovevano entrare in vigore dopo il deposito del secondo strumento di ratifica presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Attualmente già otto Stati hanno ratificato questi Accordi. Si deve far notare che è stato fatto un lavoro veramente considerevole dato che si sono dovuti confrontare 119 regimi di sicurezza sociale in vigore in 15 Paesi diversi, e si sopprimeranno almeno 15 casi di discriminazione basati sulla nazionalità.

Per conto mio voglio ancora sottolineare, oltre che l'importanza pratica di questi Accordi, la loro importanza simbolica, essi dimostrano come realmente si inizi una solidarietà tra gli Stati dell'Europa nel campo sociale. Certamente si potrebbe fare anche di più ed anche il senatore Spallicci ha notato lacune, ma questo Ac-

cordo non è che l'inizio, dovrà essere seguito da una Carta sociale, da un Codice di sicurezza sociale europeo che sia molto più completo e che proteggerà tutti i diritti economici e sociali dei cittadini.

Infatti l'Assemblea consultiva di Strasburgo ha continuato questi lavori, e la sua Commissione sociale, aiutata dagli esperti del Consiglio di Europa e da quelli dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ha compilato un progetto di convenzione detto Carta sociale che l'anno scorso fu presentato al Comitato dei Ministri che, dopo averla ricorretta, l'ha rinviata questa primavera ancora all'Assemblea consultiva, per avere un definitivo parere; attualmente è alla Commissione sociale dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. Si tratta di una elaborazione certamente lenta, perchè si debbono evitare due pericoli, quello di fare una Carta sociale che enunci solo genericamente dei diritti e non impegni praticamente i Governi ed i Paesi, e il pericolo di preparare un codice di sicurezza europeo talmente rigido e preciso che gli Stati non possano firmare o, che se anche firmano, non possono realizzare praticamente, sia pure in modo graduale.

Pertanto, le cose stanno in questi termini, e dobbiamo avere un po' di pazienza. Però l'Italia, come ha detto bene il senatore Spallicci, è una delle più interessate alla ratifica degli Accordi e della Convenzione, perchè si fa con essi un primo passo avanti nella questione sociale, e per questo motivo la nostra 3^a Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge. Spero che il Senato, votandolo, voglia anche dare un voto di plauso e di incoraggiamento ai lavori dell'Assemblea consultiva che hanno lo scopo di fornire all'uopo la possibilità di sviluppare in modo completo tutte le proprie facoltà. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non può che associarsi con animo commosso a quanto hanno qui detto, con un intervento pieno di umanità il senatore Spallicci e con diligente esposizione delle con-

venzioni il relatore senatore Santero. Credo che sarebbe vano negare che negli Atti che il Senato si accinge a ratificare non manchino lacune e deficienze; ne potremo noi stessi rilevare, e molte, ma questo è il primo passo che si è compiuto verso un codice di sicurezza sociale che io peraltro, onorevole relatore, non saprei non auspicare. Tutto ciò che può garantire un migliore trattamento in questo delicato campo dei lavoratori in generale, mi pare debba essere ragione di speranza e di fede da parte del Senato della Repubblica, ed è con questo spirito che il Governo esorta anche esso il Senato a votare il provvedimento.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Il gruppo dei senatori del partito socialista italiano, sollecito quanti altri mai della protezione del lavoro e dei lavoratori ovunque il lavoro si svolga e dovunque i lavoratori debbano trovarsi per necessità di vita, come già in Commissione espresse il suo plauso, così oggi dichiara di associarsi con tutto il cuore a questa iniziativa. Non ci fa velo agli occhi alcuna preoccupazione di interpretazioni dubitative, noi ci auguriamo anzi che questi Accordi siano il più possibile operanti, il più possibile non defatiganti nell'applicazione.

Ho dovuto recentemente riscontrare a Ginevra, dove c'è un benemerito italiano nel campo della medicina del lavoro, il professor Carozzi che per conto della Croce Rossa italiana si adopera, nonostante la sua età, per il rimpatrio dei lavoratori italiani ammalati all'estero, come molte volte sia difficile cambiare, è proprio il caso di dir così, il passaggio delle diverse frontiere. Si pensi quanti frontiere debbono attraversarsi pur dal vicino Belgio: Lussemburgo, qualche volta l'Olanda, qualche volta un percorso in territorio tedesco, qualche volta c'è una sosta proprio a Strasburgo, e infine una sosta a Basilea. Ora, si sa che certe malattie purtroppo colpiscono gli italiani perchè, come dimostra il mio grande maestro Sanarelli, è perchè essi sono vittime per la tbc di ambiente

più bacillizzato e vengono da uno meno bacillizzato o perchè per riportare più denaro possibile alle loro famiglie si sforzano troppo o si assoggettano ad una scarsa alimentazione.

Non prolungo questo mio intervento che vuole significare plauso e incitamento ad un'azione sempre maggiore e sempre migliore perchè non si debba più dire in questo campo *meliora video deteriora sequor.* (Applausi).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:

1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;

2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;

3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso; Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Adesione alla dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della dichiarazione stessa » (1906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della Dichiarazione stessa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947.

(*E approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(*E Approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E Approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con Scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956 » (1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con Scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galletto. Ne ha facoltà.

GALLETTO. Signor Presidente, per ottemperare al suo invito e al desiderio dei colleghi il mio intervento sarà brevissimo, appena pochi minuti e metterà in evidenza tre punti sostanziali di questo importante accordo con la Libia: l'importanza dell'accordo stesso, le ripercussioni che può avere nel mondo arabo e infine richiamare l'interessamento del Governo sul successivo accordo che dovrebbe essere stipulato e che è in sede commerciale e culturale.

L'importante disegno di legge che noi stiamo per discutere ed approvare interessa notevolmente perchè aprirà una nuova fase nei

rapporti economici e politici tra l'Italia e la Libia. Dalla lettura del trattato si può trarre questa sintetica impressione: uno spirito di grande comprensione ha animato le parti contraenti; superata ormai la posizione storica di inimicizia e di contrasti, emergeva la realtà politica ed economica dei reciproci interessi, dalla quale è maturato questo accordo chiaro, preciso ed operante.

L'ampia e diligente relazione del senatore Martini mi dispensa dall'esame dettagliato; faremo soltanto alcuni rilievi a nostro avviso opportuni. Viene finalmente sgomberato il terreno dalle questioni derivanti dalla risoluzione dell'Assemblea generale della Nazioni Unite del 15 dicembre 1950; il Governo Libico ha dichiarato in un primo tempo che non si ritiene vincolato ad osservare le clausole della risoluzione, non avendo partecipato ufficialmente alla sua redazione. Quando poi si costituì lo Stato Libico e cominciò a funzionare normalmente, allora i rapporti politici con l'Italia furono facilitati e, dopo laboriose trattative, si giunse al presente accordo. La liquidazione e lo sgombero delle questioni fissate nella risoluzione del dicembre 1950 non incontrarono poi eccessive difficoltà nelle trattative dirette colle reciproche assicurazioni che gli impegni presi sarebbero stati lealmente osservati.

L'articolo primo dell'accordo è politicamente basilare, perchè impegna i due Paesi a stipulare « un trattato di commercio e di navigazione ed un « accordo culturale ». Gli altri articoli, che hanno una importanza notevole, anche se retroattiva, provvedono a liquidare un cumulo non indifferente di pendenze che interessano in modo particolare gli italiani residenti in Tripolitania. Il compito del Governo Libico non è facile anche perchè subentra alla amministrazione fiduciaria inglese, la quale ha operato nei confronti dell'Italia in regime bellico e post-bellico con provvedimenti non sempre equi ed obiettivi. I dirigenti del nuovo Stato Libico devono invece creare su altre basi i loro rapporti politici ed economici coi Paesi del bacino del Mediterraneo ed in modo particolare con l'Italia che, non dimentichiamolo, ha profuso tra l'altro nel periodo di trent'anni ingenti investimenti finanziari specie sulle città costiere, e nelle aziende agricole.

Questi immensi sacrifici facilitano sensibilmente gli sviluppi del nuovo Stato Libico e il Governo apprezza la pacifica e cordiale collaborazione del nostro Paese. Per questo, onorevoli senatori, non deve preoccupare eccessivamente l'onere finanziario stabilito nell'articolo 16 del Trattato, perchè esso contribuirà alla ricostruzione economica della Libia, alla quale del resto hanno assicurato il loro apporto anche Inghilterra, Francia, e Stati Uniti, nell'ambito degli aiuti ai paesi sottosviluppati.

Desideriamo quindi mettere in evidenza — a titolo di conclusione — il carattere politico e di amichevole collaborazione del presente accordo, e ciò rientra nelle direttive che il Governo, e specificatamente il Ministro degli esteri, intende dare alla nuova politica italiana in Africa. Non si tratta soltanto di regolare ed intensificare rapporti economici e commerciali ma anche culturali e civili. Trattasi di una presenza politica nel più vasto senso dell'espressione; occorre costituire un clima di buoni rapporti e di reciproca fiducia. I libici non devono dimenticare quello che l'Italia ha fatto per loro; noi dobbiamo tenere presenti le difficoltà che il nuovo Stato incontra. Esso fa parte del raggruppamento dei paesi arabi che naturalmente operano, specie in politica estera, su direttive solidali ed esistono in codesta politica difficoltà non indifferenti; si pensi alla crisi egiziana di ieri per il Canale di Suez, si pensi alla crisi dell'Algeria nella quale drammaticamente è impegnata la Francia.

Per buona sorte il nostro Paese non è vincolato o compromesso in nessuna crisi dei paesi africani nei loro rapporti con i Paesi occidentali, perciò la nostra opera resta notevolmente facilitata. I nostri operatori, i nostri tecnici, i nostri operai sono accolti con larga simpatia e disimpegnano i loro compiti nel modo migliore. In Libia anche recentemente sono giunti molti medici italiani per organizzare tutto il servizio sanitario ancora deficiente per non dire rudimentale.

Non esiste alcuna attrezzatura industriale ed anche l'agricoltura è piuttosto primitiva, fatta eccezione dei pochi villaggi agricoli e delle aziende gestite dagli italiani. È tutta una impostazione nuova che il Governo libico intende dare all'unità statale recentemente co-

stituita e per questa difficile opera ha chiesto e chiede in modo particolare la collaborazione italiana, che non mancherà certamente. Non dimentichiamo che il presente accordo impegna i due Paesi a stipulare non solo un Trattato di commercio e di navigazione ma anche un accordo culturale. Molto opportuno quindi il richiamo del relatore alla missione di civiltà cristiana affidata all'Italia in tutti i paesi africani; non si tratta soltanto di un richiamo ad una grande esperienza storica; ma ad una improrogabile esigenza spirituale nel ritmo incessante della civiltà moderna.

Infine, onorevoli colleghi, non dimentichiamo che l'importanza di questo accordo con la Libia è data dalla ripercussione che determinerà nei Paesi arabi specie nel bacino del Mediterraneo.

Per l'Italia questo accordo rappresenta « un banco di prova » delle nostre possibilità e delle nostre capacità di inserirci nel nuovo mondo africano che inesorabilmente si sviluppa oltre e al di sopra delle vecchie istituzioni per creare, sia pure gradualmente, un organico sistema di stati moderni.

Questo accordo con la Libia rappresenta un coefficiente modesto, se volete, ma concreto, per codesta grande opera e merita perciò la nostra approvazione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cianca. Ne ha facoltà.

CIANCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, data l'ora e in obbedienza all'invito del Presidente, il mio intervento assumerà il significato, e quindi la telegrafica durata, di una dichiarazione di voto.

In seno alla Commissione degli esteri si è parlato, a proposito di questa legge, di liquidazione fallimentare; e si tratta in realtà di una liquidazione fallimentare di cui il Paese non ignora ma ricorda le gravissime responsabilità politiche che debbono essere attribuite ad un regime condannato.

Ma è chiaro che noi non possiamo formulare il nostro giudizio soltanto in base alla valutazione di queste responsabilità politiche. Il che legittimerebbe il nostro voto contrario. Noi siamo animati anche dalla preoccupazione di

difendere il lavoro e la sicurezza del lavoro agli italiani che si trovano attualmente in Tripolitania e in Cirenaica in numero di circa 42 mila, e altresì dal desiderio di contribuire in ogni momento e in ogni occasione ad una politica di pace e di collaborazione con il mondo arabo.

È innegabile che l'accordo comporta condizioni molto onerose per noi. C'è una disposizione che trasferisce allo Stato libico il demanio pubblico e il patrimonio indisponibile dello Stato italiano, nonché i beni costituenti il patrimonio disponibile dello Stato ivi comprese le partecipazioni finanziarie a nome dello Stato italiano in Enti, compagnie ed associazioni con domicilio sociale in Libia. Ma vi è soprattutto l'articolo 16 il quale stabilisce la misura del contributo alla ricostruzione economica della Libia da parte dell'Italia nelle cifre seguenti: a) lire libiche 1.000.000 pari a circa 1.750.000.000 di lire italiane, da versarsi in contanti entro 3 mesi dallo scambio delle ratifiche; b) lire libiche 1.750.000, pari a circa 3.000.000.000 di lire italiane, ripartiti in tre esercizi finanziari successivi, per l'acquisto in Italia da parte del Governo libico di prodotti dell'industria italiana.

La gravità di questo sacrificio finanziario è lealmente riconosciuta tanto nella relazione del Governo quanto nella relazione della Commissione.

Ripeto, il nostro voto sarà dato in considerazione delle ragioni di carattere immediato per quanto riguarda la situazione dei nostri lavoratori in Libia e soprattutto in considerazione di quella che dovrà essere, speriamo, la politica del nostro Governo nel Medio e nel vicino Oriente. A questo proposito la relazione del Governo conclude affermando che « varie iniziative in questo senso (cioè nel senso di creare una atmosfera di comprensione reciproca e di collaborazione tra l'Italia e i Paesi del Mediterraneo) sono già in via di realizzazione ». Io mi permetto di chiedere alla cortesia del Sottosegretario di Stato di informarci, ove lo creda opportuno, almeno intorno a qualcuna di queste « varie iniziative » a cui si riferisce la parte conclusiva della relazione del Governo. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se dovessimo giudicare da un punto di vista giuridico questo accordo, dovremmo rilevare che esso contrasta con i principi del diritto internazionale. Infatti in base a questi principi, anche per ciò che concerne i danni di guerra lo Stato che annette dei territori assume tutti gli oneri inerenti ai territori stessi. Lo Stato Libico si è costituito con quattro provincie italiane; se invece dello Stato libico, per deprecabile ipotesi, fosse stato quello britannico o francese o un altro qualsiasi Stato responsabile, ed anche finanziariamente solvibile a conquistare quelle nostre terre non vi è dubbio che questo trattato avrebbe invertito i suoi termini finanziari. La Italia deve, dunque, pagare i danni determinati dalle guerre sopra un proprio territorio, ad uno Stato che non esisteva! Questo Stato libico, in sostanza, non aveva costruito niente di quello che ora noi dobbiamo risarcire! (*Interruzioni dalla sinistra*).

Ma intendo superare la questione giuridica perchè noi siamo uomini politici non di diritto e guardiamo alla realtà politica. Esprimo, quindi, all'onorevole Folchi i miei rallegramenti per avere ottenuto quest'accordo al quale darò voto favorevole. Certo, come è stato rilevato da altre parti, è molto doloroso che si debbano fare dei sacrifici finanziari; ma io credo... (*interruzione del senatore Barbaro*), che la forma sia stata rispettata perchè una parte di quanto diamo è quale contributo alle aree sottosviluppate ed un'altra parte è costituita da prodotti della nostra industria.

Ad ogni modo non posso lasciar passare sotto silenzio l'apprezzamento aspro e, secondo me, antistorico fatto dal collega Cianca, che si è espresso con queste parole: « Siamo di fronte ad una liquidazione fallimentare di un regime politico condannato ». Quando si parla di liquidazione fallimentare, debbo affermare che se la liquidazione delle nostre colonie è fallimentare, non meno fallimentare è stata quella di altri paesi retti a regime democratico e che nel conflitto mondiale stet-

tero dalla parte dei così detti vincitori. Basti pensare a quella che è stata la liquidazione dell'Impero francese. La Francia, in Asia e in Africa, non ha perduto l'onore perchè i suoi soldati si sono battuti e si battono bene; ma è chiaro che i francesi di oggi possono dire come Francesco I: « tutto è perduto fuorchè l'onore » perchè in Algeria è un dissanguamento continuo, la migliore gioventù francese cade sul campo e gli sforzi finanziari cui è sottoposto quel Paese sono più gravi di quelli che dobbiamo affrontare noi. Quanto al regime politico, tutti ricordiamo gli entusiasmi patriottici del 1911 per la conquista della Libia; e allora era un regime democratico, giolittiniano, quello che sentì la necessità di occupare la quarta sponda mediterranea. Il capo di quel regime che il collega Cianca ha condannato — Mussolini — a differenza di me, era un anti-libico violento.

Quindi la liquidazione delle colonie è fallimentare per tutti i Paesi, siano essi Stati retti a regime democratico o dittatoriale, appartengano ai vinti o ai vincitori dell'ultimo conflitto; e quanto a regime politico, la Libia, ripeto, è stata un'impresa andata a finir male, iniziata dall'Italia democratica e continuata dalla Italia fascista.

Ma, illustri colleghi, che davvero dobbiamo giustificare un fatto politico di così alta importanza — quale è l'accordo in esame — come giudicheremmo la partita contabile di una impresa economica? Là ci sono ancora 50 mila italiani in 1.300 poderi, che costituiscono l'ultimo residuo di una meravigliosa opera di colonizzazione iniziata nel 1911, proseguita e intensificata fino al 1940. Se quei palazzi, se quelle scuole, se quegli ospedali, se quegli acquedotti, se quelle bonifiche oggi hanno un'altra bandiera, restano pur sempre là, come sono restate le strade, gli acquedotti, i teatri, dell'antica Roma, a testimoniare, a distanza di secoli e di millenni, la perenne capacità colonizzatrice degli italiani. Quando voi andate sulla via Balbia, che percorre da un capo all'altro la Libia, voi — dinanzi alla grandiosità dell'opera — non sapete se quel nome si riferisce ad un console dell'antica Roma o ad un uomo politico degli ultimi anni. (*Interruzione dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, la prego cortesemente di attenersi all'argomento, perchè questa sera dobbiamo esaurire l'ordine del giorno.

FERRETTI. Onorevole Presidente, quando si parla di liquidazione fallimentare, di regime condannato, ci si batte su un terreno politico. *(Interruzioni dalla sinistra)*. No, non è apologia questa perchè ho parlato dell'Italia di sempre. È apologia parlare dell'antica Roma, è apologia parlare del lavoro italiano in Africa? *(Interruzioni dalla sinistra)*.

Onorevoli colleghi della sinistra, su questo almeno, spero che sarete d'accordo. Restano là — in terra di Libia — tanti morti, morti arabi, morti italiani, morti inglesi, morti tedeschi. Questi morti, fortunatamente, per iniziativa italiana, sono tutti sepolti negli stessi cimiteri. Andate là e vedete come sotto una stessa croce siano riuniti i Caduti di tutte le nazionalità. Nessuno sa che lingua parlavano e da che parte furono. Questi morti sono l'ultima eroica testimonianza di un ciclo storico concluso: quello della colonizzazione, da parte dell'Europa, degli altri Continenti. Ora quei morti che hanno chiuso così gloriosamente un ciclo di storia, un altro spiritualmente ne affrettano: quello della collaborazione tra l'Italia e la Europa in genere da una parte, e l'Africa dall'altra: una collaborazione pacifica. È appunto in questo spirito di collaborazione pacifica tra l'Italia e l'Africa, tra l'Europa ed il continente nero, che noi daremo il nostro voto favorevole. *(Applausi dalla destra. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Donini. Ne ha facoltà.

DONINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, egregi colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve, ma necessaria per alcune precisazioni.

Il disegno di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato costituisce, a nostro giudizio, un atto che consacra ufficialmente il fallimento di oltre 50 anni di politica di avventure coloniali condotte dalle classi dirigenti italiane, contro i migliori interessi delle masse popolari, e un tentativo di liquidazione, essa

pur fallimentare, delle sue tristi conseguenze, che tanti dolori e tante umiliazioni sono già costate al nostro Paese. *(Interruzione del senatore Ferretti)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, non riacenda la polemica.

DONINI. Il Gruppo dei senatori comunisti potrebbe anche fermarsi qui: constatare il fatto e dichiararsi estraneo ad ogni soluzione di cui non certo noi, avversari per principio, e sin dall'inizio, di ogni politica di espansione coloniale e di oppressione imperialistica, potremmo assumerci la responsabilità.

Ma la situazione è oggi tale, che non ci pare giusto, dopo questa dichiarazione di principio limitarci ad un atteggiamento di condanna storica e di disinteresse pratico, lasciando, come dice il Vangelo, che « i morti seppelliscano i loro morti ».

Rimangono oggi in Libia, come risulta anche dalla relazione annessa a questo disegno di legge, oltre 40.000 italiani, delle cui sorti e delle cui tranquillità, compromessa dalla vecchia politica crollata nel 1943, la classe operaia italiana ed i suoi rappresentanti in Parlamento non possono disinteressarsi.

Noi prendiamo dunque atto che da questo Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, firmato il 2 ottobre 1956, vengono riconosciute a questi nostri connazionali alcune garanzie sostanziali, tra le quali la proprietà delle terre da loro coltivate, e altre favorevoli provvidenze.

Per questo motivo, non votiamo contro la approvazione di questo disegno di legge.

Mentre rinnoviamo la nostra condanna più esplicita di ogni politica colonialistica e ci impegniamo a vigilare perchè mai più in avvenire le aspirazioni delle masse lavoratrici italiane alla terra e al benessere vengano deviate verso guerre di avventura e di espansione ai danni di altre nobili popolazioni, ci auguriamo che l'accordo in questione segni l'inizio di nuovi e fraterni rapporti tra il nostro popolo e il popolo del giovane Stato libico, al quale rivolgiamo i nostri migliori voti di prosperità, nella pace e nell'indipendenza. *(Vivi applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, mi guarderò bene di entrare nel merito su certe questioni che sono state sollevate e si riferiscono, vorrei dire, alla parte retrospettivamente storica, in cui si inserisce il Trattato. Mi limiterò solo a quelli che sono gli elementi positivi di concordanza, con lo sguardo verso l'avvenire; elementi che sono affiorati, mi sembra, da tutti quanti i settori e mi limiterò quindi ad invitare il Senato a sanzionare il Trattato la cui ratifica si rende quanto mai necessaria sia per togliere da uno stato non vorrei dire di angoscia, ma di trepida sospensione di animo la comunità italiana, che rimane ancora in Libia ed aspetta l'entrata in vigore del Trattato, in quanto potrà permetterle tranquillità e sicurezza di vita, sia per leale deferenza verso l'altra parte che ha compiuto tale atto vari mesi or sono. Siccome è evidente che questi negoziati, iniziati in un'atmosfera piuttosto difficile, si sono man mano migliorati durante le trattative, e l'altra parte si è dimostrata così ben propensa ad accogliere quelle che sono anche le nostre aspirazioni credo sia opportuno dare questa ultima testimonianza della nostra cordiale adesione al Trattato.

D'altra parte ci sono anche motivi di carattere economico che premono per la immediata ratifica. È già in funzione una Commissione paritetica, la quale ha il compito di provvedere a completare il potenziamento agricolo della nostra Comunità italiana. Tale commissione assorbe una spesa di circa 1 milione e mezzo al mese. Ora, se la ratifica fosse ritardata, questa spesa potrebbe sopravanzare la cifra stanziata per assolvere a tale mandato.

D'altra parte c'è anche la necessità che il Trattato possa entrare in vigore con l'inizio dell'annata agraria, che data col mese di settembre p.v., se non vogliamo pregiudicare gravemente gli interessi dei nostri agricoltori in Libia. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, non solo per seguire il monito del Presidente di questa Assemblea, non solo per seguire lo esempio del relatore senatore Martini, ma per un doveroso sentimento di umiltà e di modestia anche io rinuncierò ad inoltrarmi sui fioriti sentieri della storia e della filosofia della storia. Ma vi è una affermazione che è risuonata troppo spesso in Commissione, e testè in Aula, che a mio avviso va ripresa e rispettosamente contrastata. Non può dirsi che questo trattato sia puramente e semplicemente e solo la liquidazione del passato. Certamente è il regolamento di una serie di rapporti che al passato appartengono, ma mi sia consentito affermare che esso è anche una premessa per un migliore avvenire di collaborazione tra le genti libiche e gli italiani che in Libia lavorano, credono, combattono, sperano.

Potrei fare una serie di osservazioni nel merito... (*Interruzione del senatore Fedeli*). Combattono la battaglia quotidiana della vita, ed è una battaglia estremamente dura. E giacché lei me ne offre il destro, mi permetto di aggiungere che tra i problemi di cui mi sono dovuto occupare in maniera particolare in occasione di un mio recente viaggio in Libia, c'è quello delle condizioni di lavoro degli italiani che spesso non sono in determinate aziende, in relazione a discriminazioni intollerabili, quello che dovrebbero essere, ed ho il piacere di dirle che il rappresentante del Governo italiano ha fatto e fa quanto è in lui perchè questo stato di cose cessi, e perchè ai lavoratori italiani sia riconosciuta perfetta parità dei diritti.

Molte osservazioni si potrebbero fare, anche in relazione a quesiti posti in Commissione. Così per esempio bene ha ricordato l'onorevole Ferretti, perchè questo va detto, il sacrificio che noi compiamo nel quadro di un più largo sacrificio di varie potenze e Paesi: una parte notevole, circa i due terzi, verranno spesi in Italia, e conseguentemente rappresenteranno assorbimento di nostri prodotti ed anche apertura di mercati ai prodotti stessi.

Così pure avrei voluto rassicurare, se fosse stato presente, l'onorevole Jannuzzi, che nella sua abituale acutezza giuridica ne fece una questione in Commissione, che a nostro avviso il disposto dell'articolo 9 dell'accordo, secondo il

quale nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potrà essere avanzata nei confronti della proprietà di cittadini italiani in Libia per fatti del Governo e della cessata amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico, non è in contrasto con la temuta locuzione usata dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 388 del dicembre 1950, secondo la quale i beni, i diritti, gli interessi (la formula ormai storica) italiani, saranno rispettati, a condizione che essi siano stati regolarmente acquisiti. No, non c'è contraddizione, perchè questa locuzione che potrebbe essere pericolosa, deve considerarsi superata, come tutta la dichiarazione delle Nazioni Unite, in quanto il suo valore strumentale è cessato proprio in relazione all'accordo che andiamo a stipulare, per il quale lo Stato libico ha assunto l'impegno preciso di opporsi a qualunque iniziativa che potesse significare contestazione delle proprietà italiane. E per quanto riguarda le proprietà coloniche, c'è un elemento che è sfuggito nella discussione, e che ritengo vada portato a conoscenza del Senato, ed è questo: è vero che noi siamo tenuti a un piano di avvaloramento, di cui anche il Ministro Gava mi pare si sia occupato come Ministro del tesoro (e lo ringrazio di quanto egli ha allora fatto per favorire la conclusione di questo accordo), è vero che ci siamo impegnati su un piano di avvaloramento, ma nel dubbio che le incertezze dell'esito di questo avvaloramento dal punto di vista delle colture, potesse essere domani impedimento al trapasso della proprietà, abbiamo ottenuto che ciò di cui si deve dare la dimostrazione, sia l'impiego di un determinato capitale e l'esecuzione di un determinato lavoro. Sicchè in ogni caso, se le circostanze atmosferiche o climatiche dovessero incidere su certe colture che da questi lavori dovrebbero derivare, non sarebbe per questo messo in discussione il diritto degli italiani al trapasso definitivo a loro favore delle proprietà stesse.

In realtà la comunità italiana di Libia non si esaurisce solo nel gruppo importante e prevalente dei coloni. Non c'è dubbio che gli italiani sono oggi inseriti nelle strutture economiche e professionali del giovane stato libico in maniera particolarmente valida, specifica e intensiva. Mi riferisco particolarmente al campo sanitario e finanziario. Quando penso che nonostante la presenza di grandi istituti di grandi

Paesi che esercitarono storicamente una grande influenza nell'oriente vicino e in genere nel bacino mediterraneo, il 65 per cento del risparmio e delle transazioni commerciali è accentrato per spontanea fiducia degli stessi libici in Istituti italiani, quando si sa che alla liquidazione della Cassa di risparmio italiana si pensa con infinita tristezza e ci si augura che sia per sorgere — e questo risponde alle iniziative di cui mi rendeva conto l'amico senatore Ciasca — una Cassa di risparmio italo-libica che sia erede di una iniziativa molto apprezzata dalle popolazioni locali, credo di poter concludere che rinsaldando questo clima di serenità abbiamo fatto opera utile per tutti gli italiani che sono nella Tripolitania, abbiamo fatto qualcosa di più perchè non è solo un clima interno ma anche esterno.

Dirò con infinita semplicità e doveroso rispetto che ho tratto favorevole impressione dalle dichiarazioni di una delle personalità più notevoli del mondo arabo, del signor Bourghiba fatte a Tunisi di ritorno dal viaggio a Tripoli. Il signor Bourghiba — e voi conoscete quali siano i suoi orientamenti — ha detto che nuove vie di collaborazione fra il mondo europeo e il nord-Africa erano state delineate dall'Italia nella sua politica in Tripolitania. Vorrei aggiungere che quando ho letto queste dichiarazioni spontanee del signor Bourghiba, considerato come uno degli esponenti massimi di quel mondo arabo occidentale in cui la Libia ha un'influenza molto importante, quasi di ponte tra lo occidente arabo e l'oriente arabo, attesi i rapporti cordiali con la Tunisia e con il Marocco, ho pensato a precedenti molto lontani che credo possano essere citati con soddisfazione. Purtroppo si tratta di giorni che ricordo, ma che sono lontani di ben 37 anni, perchè si era al 26 marzo 1920, al tempo del Governo Nitti. Dinanzi al Senato l'onorevole Giuseppe Paratore, che doveva avere l'onore di presiedere questa Assemblea, rispondendo a problemi che allora venivano chiamati coloniali — senatore Donini, io non posso cambiare quella che era la dizione di allora — diceva: « Il mondo musulmano guarda questi due statuti come il principio di una nuova era ». Si riferiva agli statuti li-

bici. « Prego rispettosamente il Senato di approvare questi disegni di legge che rappresentano, sia detto a gloria dell'Italia, un nuovo e più ardito principio di politica tra le genti ». I tempi sono mutati, l'indirizzo degli statuti libici fu superato, altri ne seguirono. Io ricorderò solo che la storia è sintesi e non mi permetto alcun giudizio. Ma oggi questo problema ritorna, è l'eterno problema dei rapporti nel Mediterraneo dell'Italia con questi Paesi del Medio-Oriente e io penso con commozione che, se il Senato della Repubblica questa sera conforterà con il suo voto questo Trattato, non soltanto i 40 mila italiani di Libia, ma tutte le nostre comunità del nord Africa, dello Egitto, della Tunisia, del Marocco, le quali vivono in mezzo a popoli che nulla reclamano se non un po' di pane, un po' di giustizia e di libertà, questa sera quegli italiani avranno acquisito un nuovo motivo per credere di avere riconquistato la fiducia nel lavoro, nel loro avvenire, e che questo avvenire sarà più sereno e più tranquillo. (*Vivi generali applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e Scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'articolo 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato

è affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumerà anche la gestione della attività di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrerà per l'attuazione del « Piano di ulteriore avvaloramento » previsto dall'articolo 10 del sopra indicato Accordo.

La convenzione stabilirà le modalità, i termini, nonchè l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attività di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

(*È approvato*).

Art. 7.

È autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero

abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori coloniali conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo po-
dere.

(È approvato).

Art. 8.

Le somme che il Ministero del tesoro dovrà fornire agli Istituti di credito di cui all'articolo 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 e lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.

Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale » (2042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Busoni, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato, insieme con il senatore Bardellini. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato impegna il Governo a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sulle importazioni dell'olio grezzo, nel periodo di validità della legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e sulle relative operazioni di rimborso dei maggiori oneri riconosciuti alle aziende importatrici per poter decidere con piena cognizione di causa sul termine dell'applicazione del sovrapprezzo sulla benzina tuttora in vigore ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di parlare.

BUSONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, a riguardo di questo decreto legge da convertire in legge, noi siamo perplessi nei confronti del suo testo e della relazione del collega Tartufole, dopo le dichiarazioni rese ieri in questa Aula dall'onorevole Ministro dell'industria e del Commercio.

Ci sembrava che il testo del disegno di legge fosse chiaro (come la relazione del senatore Tartufole) nel senso che il Governo avesse tenuto il debito conto dell'ordine del giorno presentato al momento dell'approvazione del disegno di legge, concernente le misure adottate per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nel momento in cui si rese indisponibile il Canale di Suez, nel novembre del 1956, e votato dalla Commissione industria e commercio del Senato; e cioè che il Governo, con il decreto legge che ora ci si propone di convertire in legge, avesse deliberato la cessazione del provvedimento che stabiliva per gli importatori di grezzo « il rimborso del maggior onere dei trasporti appena le contingenze che avevano giustificato tale provvedimento fossero venute a cessare », e che nello stesso tempo avesse calcolato e stabilito anche il termine in cui veniva a cessare il maggiore aggravio imposto ai cittadini

italiani, consumatori di benzina, con il sovrapprezzo di 14 lire al litro. Quale altro senso, infatti, poteva e può avere logicamente lo articolo 5, il quale stabilisce che i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi in vigore alla data del presente decreto rimangono immutati fino al 30 settembre 1957, dopo aver stabilito che la cessazione del rimborso delle maggiori spese agli importatori decorre dal 1° luglio?

Al momento dell'emanazione del decreto-legge fu un comunicato ufficioso o una interpretazione consequenziale quella pubblicata da tutta la stampa che con il 1° ottobre il sovrapprezzo della benzina sarebbe venuto a cadere? Questa è stata anche l'interpretazione della Commissione, e giustamente nella relazione a questo disegno di legge analogamente mostra di interpretare il relatore, collega Tartufoli, quando scrive che « il periodo di tre mesi si ritiene infatti necessario e sufficiente per cautelare sia gli interessi dello Stato che quelli dei consumatori, in quanto le quantità esistenti al 30 giugno andranno ad essere assorbite dal mercato nei termini predetti ».

Ora le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dell'industria e commercio qui fatte ieri hanno prodotto stupefazione in noi e nell'opinione pubblica indipendentemente dal fatto che, in senso di conferma dell'interpretazione generale ora rilevata, era stata interpretata anche una interruzione fatta dal Ministro il giorno prima all'onorevole Granzotto Basso.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma non è esatta, è vero onorevole Busoni?

BUSONI. Infatti non dico che sia esatta; appunto ho detto « indipendentemente dal fatto ».

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Questo può essere il motivo dell'errata interpretazione; ma la mia interruzione era chiara, perchè io ho detto « non assicurazioni, ma una risposta darò domani ».

BUSONI. Forse, onorevole Ministro, la sua interruzione e la sua affermazione potevano essere una conseguenza di quanto si era pensato prima, all'opposto.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ecco, precisamente.

BUSONI. Ma, dopo le dichiarazioni ulteriormente fatte qui ieri sera dall'onorevole Ministro, non si spegne neppure in noi l'impressione che ci si trovi di fronte ad un grande imbroglio, ad una speculazione in grande stile, della quale i consumatori di benzina italiani debbono pagare probabilmente per due anni le spese e le debbono pagare non solo per i colpi di testa degli imperialisti che, provocando la crisi di Suez, misero in pericolo la pace nel mondo e causarono le conseguenze finanziarie che formano oggetto di questa discussione, ma anche per le manovre degli speculatori italiani; perchè, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, noi abbiamo ragione di ritenere che quando il Governo decise il sovrapprezzo sulla sola benzina, deve aver calcolato che esso sarebbe durato su per giù quanto poteva durare il periodo delle maggiori spese di importazione del grezzo. Ora ci troviamo invece a sentirci dire che se il periodo straordinario dell'importazione è durato otto mesi, il sovrapprezzo sulla benzina dovrà durare tre volte tanto, cioè circa due anni; e c'è da considerare che il sovrapprezzo fu applicato anche sulle scorte che avevamo e che costavano il vecchio prezzo senza maggiorazioni di trasporti.

Noi da ieri non potevamo avere e non abbiamo avuto il tempo di fare dei calcoli nemmeno approssimativi, ma a colpo d'occhio osserviamo che al momento della crisi di Suez si è detto che avevamo riserve di prodotti petroliferi per circa due mesi, per cui oggi, se il sovrapprezzo fu calcolato giustamente nel senso che indicavo, ce ne dovrebbe essere per un anno e mezzo. E tale importazione eccezionale sarebbe stata effettuata proprio in un periodo anormale, eccezionalmente più difficile per l'importazione. Come si spiega, come si può spiegare questo?

I maggiori costi dell'importazione sono forse stati assai superiori al previsto e perchè? Oppure si è importato eccezionalmente di più quando i costi erano eccezionalmente superiori? E perchè, a chi è convenuto tutto questo? Nella discussione per l'approvazione del dise-

gno di legge, che stabilisce i provvedimenti che ora con quello in discussione, in parte, si vengono ad annullare, dopo aver dimostrato, in contrasto col collega Carlo De Luca, il mio scetticismo a proposito dell'appello agli elementi morali, che De Luca si illudeva possano fermentare negli animi degli avidi di lucro, dichiarai che noi eravamo preoccupati perchè malgrado il controllo del C.I.P., temevamo che venisse pagato assai più delle spese effettive del maggiore costo dei trasporti, perchè sapevamo bene come potessero essere prodotte certe documentazioni che venivano richieste.

E che certamente deve essere stato così mi dice la sorpresa causata dall'esposizione delle cifre dell'onorevole Ministro, perchè i casi sono due: o l'importazione è stata enorme, e la ragione della convenienza degli importatori non può non esserci, o le spese sono state alterate. Perchè se avessero dovuto essere effettivamente quelle che sembra siano, a quanto avrebbe dovuto salire il prezzo della benzina in Italia, ove è già più caro, come è noto, che in tutti gli altri Paesi del mondo? E in confronto di questo alto prezzo in Italia che cosa sarebbe dovuto avvenire, che sembra non sia avvenuto, negli altri Paesi? Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, qui c'è qualcosa che non è assolutamente chiara. L'opinione pubblica ha ragione di essere sorpresa e in un certo senso un po' scandalizzata. Il Parlamento e il Paese hanno bisogno di avere maggiori spiegazioni e delucidazioni.

Noi del Gruppo socialista voteremo il disegno di legge perchè esso fissa una data dalla quale cessa il rimborso per le maggiori spese agli importatori, ma per quanto si riferisce al sovrapprezzo sulla benzina e al suo periodo di continuazione o cessazione chiediamo che il Parlamento debba essere informato dei particolari di tutta la contabilità di questa faccenda, che non appare completamente chiara, e che poi debba decidere. E in questo senso ho presentato un preciso ordine del giorno. Però, approvando questo disegno di legge, abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 6 perchè lascia ancora un pertugio aperto alla speculazione. Perchè non dovrebbe cessare il periodo di rimborso per coloro che hanno sti-

pulato contratti di noleggio a data più lunga di quella in cui per legge cessa il diritto al rimborso per le maggiori spese? Chi li ha autorizzati, ed in base a quale legge? E se risultasse che hanno fatto dei contratti di noleggio della durata di dieci anni, continueremo a pagare ad essi il rimborso per dieci anni, e a far pagare di più per dieci anni la benzina ai consumatori italiani? Chiudiamo questo spiraglio, anche se si ha l'impressione che fino ad oggi sia stata lasciata aperta la porta maestra. Dimostriamo almeno, se l'imbroglio degli speculatori ha potuto in parte sorprenderci in buona fede, che sappiamo imparare qualcosa. Meglio tardi che mai! (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore

TARTUFOLI, relatore. Speravo che almeno in questo disegno di legge di ratifica avrei potuto risparmiarmi di intervenire. Ma vi sono degli accenni che mi riguardano ed esiste anche qualche possibilità da parte mia di argomentare in replica alle affermazioni dell'onorevole Busoni. L'onorevole Ministro indubbiamente dirà con maggiore precisione ed esattezza quanto è necessario per chiarire ogni aspetto del problema. Io mi limito a dir questo: effettivamente l'interpretazione che è stata data alla legge come è stata formulata, e la stessa relazione che accompagnava il disegno di legge, mi aveva autorizzato ad esprimere quel concetto che l'onorevole Busoni ha riportato, perchè si collegavano i due concetti. Se si stabiliva che in settembre ci sarebbe stata quella determinata revisione si poteva pensare che si ritornasse al prezzo vecchio, dato che con la data del decreto, 1° luglio, cessava la politica del rimborso

Chiarito questo, debbo rispondere ad altre affermazioni del senatore Busoni, che d'altra parte è intervenuto con un linguaggio appropriato ad esprimere i suoi sentimenti. Debbo dire che proprio perchè egli siede da quella parte, cioè all'opposizione, sono legittimati i suoi sospetti, i suoi dubbi. Egli crede *a priori*

che tutto quel che non è detto chiaramente e limpidamente nasconde qualcosa di misterioso. Così egli ritiene che con l'articolo 6 si voglia tener aperto un pertugio per coloro che dal 1° novembre 1956 al 31 gennaio 1957... Perchè senatore Busoni? Se domani si verificasse una nuova situazione di emergenza, è necessario che l'imprenditore si senta incoraggiato ad agire. Noi oggi argomentiamo come argomentiamo perchè tutto è andato bene, ma si prevedeva molto peggio di quel che è stato, e per la durata del fenomeno, e per la sua portata. Invece in fondo tutto si è risolto abbastanza bene. Ma se noi vogliamo assicurare al nostro Paese, in qualsiasi momento, la possibilità di operare, di avere disponibilità di beni di consumo, è necessario che mettiamo gli operatori economici in condizioni di di essere tranquilli, dopo che si sono impegnati, magari con ampiezza eccessiva.

Se noi esaminiamo il problema con serenità, possiamo convincerci che certi aspetti sono perfettamente conseguenti all'andamento delle cose.

Così io non posso essere d'accordo con l'ordine del giorno con cui si vorrebbe che il Parlamento rivedesse i conti. Io mi fido dell'Amministrazione, mi fido del Ministero dell'industria, credo che i conti siano fatti esattamente, che i rimborsi siano dati solo in quanto spettino, che non ci siano frodi. Io ho questa fiducia. Sono qua ed è questa la differenza che c'è tra sedere in questi posti e sedere in quegli altri. Ma non ci si può chiamare ingenui e dire che non tuteliamo gli interessi del Paese se facciamo riferimento all'intelligenza che il Ministero dell'industria metterà in questo particolare problema, tanto più che sarà sollecitato a ben operare proprio dalle vostre argomentazioni che, anche sotto questo punto di vista, sono quanto mai opportune.

Detto questo mi pare che le altre precisazioni di natura tecnica le debba dare il Ministero. Si è detto: perchè non avete aumentato di più il prezzo della benzina? Perchè era un colpo troppo grave all'economia del nostro Paese, anche se colpiva un settore non nettamente produttivistico come quello della benzina, l'automobile serve anche a scopi professionali e commerciali, ad attività produttivistiche, pertanto

era giusto colpire questo settore, non quello degli olii combustibili che dovevano servire alle nostre fabbriche ed alle nostre produzioni. Ora se si fosse fatto 28, non ci troveremo oggi a dover parlare di tre periodi di tempo per coprirne uno e sarebbero stati sufficienti due periodi. In fondo chi ci rimette sono coloro che hanno speculato e che dovranno attendere per i rimborsi che il Ministero del tesoro abbia incassato quel tanto necessario e sufficiente a rimborsare quello che hanno speso.

Con questo mi pare di aver detto quanto era di mia pertinenza e di aver soddisfatto l'attesa dell'Assemblea, e pertanto vi invito a voler approvare il disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

GAVA, Ministro dell'industria e del commercio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto sento il dovere di ringraziare la lealtà dell'onorevole Busoni che, pur partecipando all'opposizione, e attivamente — egli con tutti quanti i suoi compagni — non ha ascoltato la tentazione di aderire alla campagna fatta dalla stampa su una pretesa difformità di atteggiamento e di dichiarazioni del Ministro dell'industria tra le sedute del 16 e del 17 luglio in ordine al prezzo della benzina.

Ringrazio il direttore dell'Ufficio Resoconti che ha diramato una precisa smentita in proposito, smentita, onorevoli senatori, che non solletta affatto il mio amor proprio. Io non sono qui per certificare un errore professionale di qualche resocontista parlamentare, sono qui solo per difendere il buon nome del Ministro e soprattutto del Governo italiano, perchè sarebbe davvero disdicevole che un Ministro, qualunque sia il suo nome, ed a qualunque partito appartenga, non avesse il possesso dei dati e degli elementi di un problema così importante come quello della benzina, al punto da disdire all'indomani una affermazione fatta il giorno precedente. Al ministro che avesse così operato incomberebbe un solo dovere, quello di andarsene.

Il Senato sa quale fu il senso della interruzione rivolta al senatore Granzotto Basso, che per la sua lealtà, di suo pugno, l'ha aggiunta nel resoconto stenografico del Senato, ed io faccio appello alla lealtà di tutti perchè questo episodio si concluda secondo verità, secondo convenienza, secondo rispetto ad un organo così importante del Paese, quale è il Governo, qualunque sia il Ministro in carica.

Detto questo, mi rendo conto dell'equivoco che può essere accaduto nella interpretazione del decreto legge presentato dal Governo, anche perchè l'interpretazione inesatta secondava il desiderio della gran parte del pubblico italiano, e quando il desiderio spinge, il cervello si aguzza ad interpretare nel senso voluto.

Però, lasciatemi dire, a chi abbia un pò la conoscenza della chiave tecnica del nostro linguaggio legislativo, la cosa doveva apparire immediatamente chiara perchè, onorevoli colleghi, l'articolo 5 del decreto di cui oggi si chiede la conversione, parla soltanto di prezzi di vendita, e si sa che i prezzi sono cosa ben distinta e diversa dalle imposte. Il cosiddetto sovrapprezzo della benzina, non è un prezzo, è una imposta, regolata dall'art. 4 del decreto legge 22.11.1956 il quale stabilisce precisamente che all'imposta di fabbricazione sulla benzina e alla corrispondente sovraimposta di confine viene aggiunta, in via temporanea, una sovraimposta addizionale, ecc.

Quindi, dal punto di vista tecnico, non vi era possibilità alcuna di equivoco, perchè è certo che il prezzo di vendita è cosa diversa da una imposta, la quale non è stata toccata dal decreto legge di cui si chiede la conversione. Ecco perchè il decreto legge non poteva suscitare equivoco alcuno. È vero che la stampa anche in passato ha parlato interpretandolo secondo il desiderio di coloro che fanno uso abbondante di benzina, ed è vero forse che sarebbe stato opportuno chiarire subito l'equivoco. La cosa non è stata fatta, pensando che da sè si sarebbe presto chiarita, e viceversa l'equivoco si è aggravato, con l'attribuzione di una pretesa interruzione al Ministro dell'industria che, ripeto, non è mai stata fatta.

Chiarito questo equivoco, dico che in verità avrei preferito rinviare, onorevole Busoni, per ragioni di opportunità ogni illustrazione

della materia che riguarda l'entità dei rimborsi dei maggiori oneri, ad occasione, che il Parlamento può sempre provocare per le vie regolamentari, di una discussione approfondita ed ampia circa la politica seguita dal Governo in questa materia, e circa i criteri che hanno presieduto alla liquidazione dei rimborsi; avevo accolto anzi con soddisfazione il suo ordine del giorno, che prelude ad una tale discussione, perchè certe cose debbono essere chiarite innanzi all'opinione pubblica fino al centesimo. Non si deve chiedere nessun onere al contribuente italiano, che non sia giustificato da una precisa esigenza.

Lei però questa sera ha fatto delle allusioni abbastanza gravi adombrando il sospetto che, intorno a questa materia, non ci si aggiri completamente nel chiaro, ed ha dimostrato meraviglia per l'entità dei rimborsi e quindi per la entità non proporzionata del sovrapprezzo indicato dal Governo a copertura dei rimborsi stessi, ed è perciò opportuno che anticipi qualche dato e qualche considerazione.

Dobbiamo riportarci a quell'epoca. Non ero allora Ministro, ma sento che difficilmente avrei potuto operare diversamente, in quella epoca, in cui non era prevedibile la durata della vicenda del canale di Suez, e, in cui d'altra parte il Governo doveva preoccuparsi di due cose: a) rifornire in maniera adeguata il Paese dei mezzi energetici necessari a sostenere la nostra vita economica, giacchè loro sanno che il petrolio è la terza parte del totale delle forze energetiche consumate dal Paese e noi ci trovavamo allora di fronte ad una preoccupante deficienza di questa materia tanto necessaria; b) provvedere alla rifornimento del greggio senza provocare un rincaro della vita che avrebbe potuto avviare la macchina economica dell'Italia verso l'inflazione.

Che cosa si doveva fare? Provocare, come è stato da qualcuno detto, il rincaro degli olii combustibili che sono un elemento tanto importante dei costi dei prodotti industriali, o porre l'onere sulla benzina? Mi sembra, senatore Busoni e onorevoli colleghi, che la scelta fosse chiara e vorrei dire perentoria. Ma anche riguardo alla benzina bisognava essere prudenti e non applicare una sovraimposta che fosse sproporzionata e che, dando un allarme

sia pure psicologico, venisse a turbare l'andamento normale dell'economia del Paese. Di quelle 14 lire, ben sapendosi che esse, a parità di tempo, non avrebbero coperto i maggiori oneri derivanti dall'importazione. E guardi, senatore Busoni, che se va a compulsare gli atti della Commissione alla Camera dei deputati avverte subito che la Camera stessa percepì l'insufficienza della copertura del sovrapprezzo di 14 lire a coprire con rigoroso parallelismo la entità dei maggiori oneri. E fu solo perchè si disse che l'imposta sarebbe durata il tempo necessario per la copertura che la legge passò, altrimenti sarebbe stato incostituzionale e quindi non approvabile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Vuole il Senato un preannuncio delle dimensioni dei fatti che si sono verificati in questo periodo? Sono pronto a darlo fin da oggi, perchè non vi deve essere il minimo sospetto intorno alla probità alla serietà e all'integrità dell'Amministrazione. Io non escludo che ci possano essere dei casi riprovevoli di tentativi ai danni dello Stato, ma da questo a dire che il fenomeno dei maggiori oneri non abbia dimensioni importanti e gravi, le dimensioni di cui ieri ha dato cifre orientative, ci passa molto senatore Busoni. Facciamo che l'Amministrazione adempia al suo compito; renderà il conto doverosamente tenendo in considerazione opportuni richiami del Senato alla severità. Si sa che sono ritenuto severo, anzi duro, tuttavia di tanto in tanto convergono anche a me gli incoraggiamenti alla severità. Ma non si elevino sospetti, non si adombrino diffidenze intorno all'Amministrazione che ha fatto e che fa il suo dovere.

BUSONI. Può essere ingannata.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Può essere ingannata, ma qui, oggi, noi non esaminiamo i dettagli per giustificare questo provvedimento, noi non parliamo di singoli casi ed anche dei tagli che l'Amministrazione potrà opportunamente operare sulle richieste dei titolari dei rimborsi. Qui dobbiamo considerare il fenomeno globalmente, ai fini della giustificazione del provvedimento sotto-

posto all'approvazione del Senato. E mi sembra, onorevole Busoni, che sulle dimensioni globali non possiamo non essere tutti d'accordo.

In ogni modo, se lei vuole avere proprio degli elementi di giudizio circa l'entità del fenomeno, le dirò che dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge fino al momento della cessazione dello stato di emergenza, si sono nazionalizzati in Italia 6 milioni di tonnellate di greggio e 1 milione di tonnellate di olio combustibile. Lei faccia il calcolo del balzo in alto che i noli hanno subito, anche a causa della circumnavigazione africana, in questo periodo; faccia il calcolo delle variazioni *FOB* delle merci che venivano acquistate; tenga conto che una parte notevole del nostro commercio fu deviato dalle fonti naturali di acquisizione, che erano nell'Asia minore, verso le fonti americane; potrà così percepire effettivamente la grandezza del fenomeno.

Fin da questo momento dichiaro che, appena il Parlamento vorrà essere informato anche nei dettagli sulle ragioni del mantenimento della sovraimposta sulla benzina, ai fini della copertura dei maggiori oneri, io sarò lieto di dare tutte le più minute informazioni che deriveranno dalle liquidazioni in corso.

Quanto all'articolo 6 è bene che ci spieghiamo subito. Adesso, *post factum*, è facile valutare quanto è avvenuto. Ma noi, onorevoli colleghi, dobbiamo ricordare che, nel momento in cui il decreto legge fu emanato, cioè nel momento in cui fu constatata legislativamente la emergenza e fu considerata per l'Italia la urgente necessità di procurarsi comunque adeguate fonti di energia per poter andare avanti (è il periodo che va dal novembre 1956 al 31 gennaio 1957 ed io ho voluto informarmi su ciò che accadde in quell'epoca nel Ministero) c'era un allarme vivissimo. Alle Compagnie che chiedevano come operare, l'Amministrazione diceva: andate a prendere il petrolio dovunque: se fosse necessario, anche sulla luna. Una di queste compagnie, a capitale statale, si mise a completa disposizione dello Stato: l'A.G.I.P. Ed ebbe la direttiva di acquisire dovunque navi e di stipulare i contratti di noleggio che venissero richiesti per assicurare all'Italia il necessario rifornimento.

CESCHI. È il suo dovere, mettersi a disposizione dello Stato, diversamente sarebbe un Ente inutile.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Precisamente. Le si diede disposizione di provvedere al rifornimento attingendo da qualsiasi fonte; i noli avevano toccato le punte che loro conoscono. L'AGIP fece questo servizio, e stipulò dei contratti che hanno la durata fino al 28 febbraio del prossimo anno, autorizzata dal Ministero verbalmente, contratti di noleggio i quali furono comunicati ai Ministeri interessati.

L'articolo 6 riguarda principalmente l'AGIP, può darsi che esista qualche altro caso, ma sostanzialmente quell'articolo, onorevole Busoni, riguarda i servizi resi dall'AGIP su richiesta precisa del Ministero.

Non vi è altro da dire e da aggiungere. Lei onorevole Busoni ha suggerito a proposito dell'articolo 6 un emendamento implicito, ed io sono lieto di renderlo esplicito e di accettarlo. L'emendamento che lei ha suggerito è questo: bisogna mettere un termine perchè si potrebbe andare avanti anche per sei anni e le cose potrebbero tornare di danno alle finanze dello Stato. In verità il nostro decreto legge prevede che le compagnie abbiano tempo soltanto un mese, pena la decadenza, per presentare le loro denunce; ma siccome effettivamente sappiamo come sono andate le cose, non avrei nessuna difficoltà ad accettare il termine del febbraio o del marzo 1958 che lei, onorevole Busoni, volesse proporre.

Con questa intesa e con questi chiarimenti, prego il Senato di passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla

importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Busoni, mantiene l'ordine del giorno e l'emendamento?

BUSONI. Signor Presidente, con la correzione proposta dall'onorevole Ministro, sono disposto a ritirare l'emendamento osservando soltanto che se le notizie che ora il Ministro ci ha dato fossero state inserite nella relazione, forse non ci sarebbe stato bisogno delle spiegazioni che ci ha ora fornito lo onorevole Ministro, poichè già nell'articolo 6 è detto « la cui stipulazione sia stata già comunicata ai Ministeri competenti ». Quindi, poichè il Ministero ne era a conoscenza, era opportuno che ce ne avesse dato comunicazione.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ripeto che non so se ce ne sia una altra, oltre l'AGIP, ma la proposta riguarda essenzialmente l'AGIP.

BUSONI. Concludendo, ritiro l'emendamento accettando la proposta di modificare il termine portandolo al 28 febbraio dell'anno prossimo e ritiro l'ordine del giorno in quanto esso tendeva ad impegnare il Ministero a presentare una contabilità esatta; e poichè il Ministro si è già impegnato in questo senso non debbo far altro che prendere atto dell'impegno da lui assunto.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Loro sanno che il Governo è sempre a disposizione del Parlamento anche senza gli stimolanti dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'articolo 6 del decreto legge deve essere modificato, invito lo onorevole Ministro dell'industria e del commercio a presentare il relativo emendamento.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, per maggior precisione tecnica propongo le seguenti modifiche al testo del decreto legge:

All'articolo 5, dopo le parole: « i prezzi » aggiungere l'altra: « ufficiali »;

all'articolo 6, dopo le parole: « dopo il 30 giugno 1957 », aggiungere le altre « e comunque non oltre il 28 febbraio 1958 »;

sempre al primo comma dell'articolo 6, dopo la parola « comunicata » aggiungere le altre « al Comitato interministeriale prezzi od » e, dopo le parole: « ai Ministeri competenti », aggiungere le altre: « alla data di pubblicazione del decreto legge 3 luglio 1957, n. 475 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questi emendamenti proposti dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto quindi ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Considerato che dalle dichiarazioni rese dal Ministro dell'industria e del commercio relative all'ordine del giorno presentato dai senatori Palermo e Valenzi per i fatti di Castellammare di Stabia risulta accertato:

che il gruppo Falck, dopo avere, nel 1952, usufruito di larghi finanziamenti E.R.P. per la ricostruzione in Napoli di un impianto industriale distrutto dai bombardamenti assumendo impegno che il reparto metalmeccanico di Castellammare, già funzionante, avrebbe continuato a lavorare sia pure in perdita per un altro decennio;

che detto gruppo Falck è venuto meno a tale impegno sotto il pretesto di non poter assegnare acciaio agli stabilimenti di Castellammare senza ridurre l'occupazione della mano d'opera in qualche altro (non specificato) reparto, affermazione tanto gratuita quanto incontrollata;

che i dirigenti della Falck dopo avere rifiutato ogni accordo, perfino di discutere la possibilità di una sistemazione provvisoria, hanno proceduto al licenziamento delle maestranze addette al gruppo « lamierini » e, poi, traendo occasione da un gesto isolato di violenza, sempre condannevole, ma comprensibile come ritorsione all'irremovibile, ostinata ed ingiustificata intransigenza padronale, hanno proceduto alla chiusura del reparto ed alla sospensione della remunerazione a tutti gli operai in numero di 750;

che tale inaudito provvedimento, nonché la condotta della Falck in genere è stata stigmatizzata da tutta la cittadinanza di Castellammare ed unanimemente dal Consiglio comunale di detta città;

chiede di interpellare il Ministro del lavoro per conoscere quali provvedimenti intende adottare per assicurare al più presto lavoro e pane alle centinaia di operai brutalmente messi sul lastrico ed alle loro famiglie e se crede prendere iniziativa, di concerto con gli altri Dicasteri interessati per assicurare la ripresa e la continuità dell'attività industriale così incopinatamente interrotta con grave danno sia delle maestranze che della già depressa economia locale (270).

PETTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritiene opportuno porre fine alla sistematica azione da parte della Questura di Savona nei riguardi delle Società di Mutuo Soccorso per impedire il libero svolgimento delle loro attività sociali. Nei riguardi della Società Mutuo Soccorso di Varazze « Diritti e Doveri », di Savona (Fornaci), « Pace e Lavoro » di Savona (Lavagnola), Mutuo Soccorso di Vado sono stati presi provvedimenti intenzionalmente provocatori e persecutori; si cita ad esempio quanto disposto per la Società di Mutuo Soccorso di Marmorassi (Savona) alla quale

557^a SEDUTA

DISCUSSIONI

18 LUGLIO 1957

è stata ritirata la licenza per lo spaccio di bevande, per mancanza dell'impianto dell'acqua potabile, senza tener conto che in detta località l'acqua potabile non c'era mai stata e che tutte le case ne erano prive. Ultimamente è stato costruito un acquedotto locale e la quasi centenaria Società di Mutuo Soccorso ha regolare domanda in corso per l'allacciamento.

L'interrogante chiede se nella Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, le gloriose Società di Mutuo Soccorso, così ricche di tradizioni e mai seconde nel campo della moralità e dell'elevazione dei lavoratori abbiano diritto di continuare a svolgere liberamente la loro funzione sociale e se non sarebbe più utile, che la Questura di Savona, per tutelare la moralità e combattere l'alcoolismo ed esigere il rispetto della legge, rivolgesse la sua solerzia a certi ambienti che sono agli antipodi della Società di Mutuo Soccorso (1181).

ZUCCA.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per chiedere se, considerata la grave situazione creata a Copparo (Ferrara) in seguito alle sospensioni dal lavoro di oltre cento operai della fabbrica « Berco », al mancato regolare pagamento dei salari alle restanti maestranze, alla minaccia non soltanto di rendere definitivi i licenziamenti avvenuti, ma di effettuarne altri col pericolo, che purtroppo si profila, se non di chiudere, di ridurre al minimo l'attività dell'industria:

considerata l'importanza enorme che tale industria riveste per tutte le categorie dei cittadini di Copparo, per la stessa provincia di Ferrara, e in notevole misura anche per il Paese;

considerato che tale crisi segue quella che ha determinato altri recenti licenziamenti avvenuti a Ferrara (Eridania Zuccheri, Radius, ecc.) e accompagnandosi a quelle ovviamente concomitanti e l'una influente sull'altra dell'agricoltura e del commercio ferraresi;

non intendano intervenire perchè tutte le maestranze, senza discriminazioni, ritornino al lavoro e siano assicurate le necessarie condi-

zioni per la salvezza e la ripresa di questa importante azienda e di tutta l'economia ferrarese (1182).

BOSI, BARDELLINI, ROFFI, MANCINI, NELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se esistono particolari necessità o disposizioni che hanno impedito al Ministro dell'interno di rispondere ad un telegramma dell'interrogante, spedito il 13 maggio 1957, ove si denunciava il comportamento del Commissario di Porto di Savona, il quale impediva all'interrogante di salire a bordo di una nave sovietica che compiva regolari operazioni commerciali, giustificando tale divieto con l'osservanza di disposizioni emanate dal Ministero dell'interno (1183).

ZUCCA.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se non ritenga necessaria una sua prossima esposizione al Parlamento circa le sue attribuzioni e il suo programma, in ordine a tutto il vastissimo complesso di industrie e di attività facenti capo all'I.R.I. e da ritenersi ricadenti nella competenza del suo Ministero;

ed in particolare, se non ritenga avocare a sé il problema del rinnovo delle convenzioni concernenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale e, vista la giustificata opposizione suscitata nei più vasti e più specializzati settori dal disegno di legge ministeriale n. 1785, non ne ritenga opportuno il ritiro e, profittando della proroga che secondo ogni previsione verrà approvata, discutere con i due rami del Parlamento, un assetto propulsivo e razionale delle linee di navigazione medesime (3137).

RAVAGNAN.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa al ricorso avanzato dal comune di Chiaravalle Marche (Ancona) contro la decisione della Intendenza di Finau-

557ª SEDUTA

DISCUSSIONI

18 LUGLIO 1957

za di Ancona sulla valutazione dei danni subiti in conseguenza della guerra dall'attrezzatura di quel Teatro comunale.

Il ricorso in questione reca la data del 7 febbraio 1956 e trovasi da allora giacente presso la Direzione generale dei danni di guerra sotto il numero 1362-26255 (3138).

MOLINELLI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per conoscere l'azione svolta ed eventualmente quella in atto per cercare di evitare che allo stabilimento F.I.A.T. di Marina di Pisa sia messo in esecuzione l'annunciato licenziamento di 290 dipendenti, pari al 25 per cento delle maestranze impiegate nello stabilimento stesso. Tale licenziamento risulta tanto più incomprendibile in quanto il complesso F.I.A.T., come provato anche dall'ultima relazione del Consiglio di amministrazione agli azionisti, risulta in continua espansione economica. Le conseguenze di tale licenziamento, oltre che direttamente su 290 lavoratori e sulle loro famiglie, ricadrebbero sulla economia della intera provincia di Pisa oltrechè, particolarmente, sui comuni di San Giuliano Terme, Cascina e Calci; cosicchè è da sollecitare il massimo impegno dei Ministeri interessati per la difesa dei diritti umani e sociali dei lavoratori ed affinché con la continuità del lavoro possano essere evitati eventuali spiacevoli incidenti e possa essere assicurata la tranquillità a 290 famiglie e alla cittadinanza tutta (3139)

BUSONI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se risulta rispondente a verità la notizia circolante negli ambienti artistici che una delegazione di cineasti italiani giunta circa un mese fa in Olanda, per la presentazione del film del regista Fellini « Le notti di Cabiria », non soltanto non abbia avuto appoggi ed agevolazioni dalla nostra Ambasciata ma abbia dovuto udire giudizi polemici negativi espressi dal nostro Ambasciatore, tra la meraviglia e la disapprovazione degli stessi ambienti artistici

e culturali olandesi ammirati di una opera che onora il cinema italiano e che ha già ricevuto all'estero riconoscimenti e premi; ed in caso affermativo quali provvedimenti siano stati presi contro la denigrazione da parte di una autorità responsabile di una nostra realizzazione artistica, denigrazione che colpisce il prestigio e l'interesse italiano (3140).

BUSONI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per avere notizie sul modo come agiscono gli organi preposti all'applicazione delle norme che regolano la nostra cinematografia nell'interesse della nostra cinematografia stessa e nell'interesse dell'esportazione dei nostri film all'estero per il vantaggio della nostra bilancia commerciale gravemente passiva.

Ciò in relazione al negato nulla osta di esportazione al film « Anni facili » realizzato dal regista Luigi Zampa, nulla osta richiesto dal produttore Ponti fin dal 1956. Tale film ebbe il benessere di realizzazione nel 1952 dopo l'imposizione di una serie di mutamenti sostanziali nella trama. Ebbe poi il visto di circolazione dopo una serie larghissima di tagli imposti dalla competente Commissione; ed è programmato in Italia fin dal 1953. È un film notoriamente coraggioso e moralizzatore, democratico ed antifascista come democratica ed antifascista è la nostra Costituzione e non è ammissibile nè pensabile che in democrazia le realizzazioni artistiche già riconosciute tali possano essere oggetto di valutazione variabile con variare del clima politico e delle maggioranze parlamentari. Intanto la mancata concessione del nulla osta di esportazione causa la perdita di oltre 100 milioni in base ai contratti che erano già stati assicurati (3141).

BUSONI.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 23 luglio 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 23 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17 con il seguente ordine del giorno.

ALLE ORE 11.

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (*Documento CVIII*).

2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Doc. LXXXVII*).

3. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Documento CXXVI*).

4. Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (*Doc. CXXII*).

5. Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (*Doc. CXXXVII*).

ALLE ORE 17.

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccharosio contenuto nei melassi (2057).

2. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSÌ ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leg-

gi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

2. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

3. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

4. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (*Approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

7. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

9. BITOSSÌ ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

10. } SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Agelina. — Norme in materia di sfratti (7).

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti